

DAL 13.11.2009 al 25.05.2026:

TOTALE PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI PENDENTI: 11

TOTALE PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI TERMINATI: 42

TOTALE DIFFIDE STRAGIUDIZIALI INVIATE: 33

**** * * *

PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI PENDENTI

T.A.R. LAZIO - sede di Roma

Procedimento Associazione Coscioni e Daniele Renda contro Comune di Santa Marinella - Richiesta di completamento del PEBA approvato il 23 ottobre 2023 dal Comune di Santa Marinella - (T.A.R. LAZIO sezione quinta-quater) - RG 9509/24. Sentenza n. 20867/2024.

Il 18.09.2024, dopo aver notificato in data 12 settembre il ricorso al Comune di Santa Marinella, ho depositato/iscritto al ruolo via pec al TAR il ricorso e tutti gli allegati. Il ricorso è stato presentato dall'Associazione Luca Coscioni e da Daniele Renda ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento con il quale il Comune non ha completato l'iter amministrativo volto all'adozione del PEBA così come da noi richiesto con l'atto di diffida del 30.07.2024. Il TAR Lazio, sezione quinta-quater, ha fissato l'udienza camerale per il giorno 19.11.2024.

All'udienza del 19.11.2024 il TAR ha trattenuto la causa in decisione e in data 22.11.2024 mi ha comunicato la decisione con la quale il nostro ricorso è stato accolto: per la prima volta un Tribunale Amministrativo ordina a un ente comunale di adottare/completare il PEBA entro 180 giorni, in difetto il TAR si è riservato la nomina di un Commissario ad acta. Alla scadenza dei 180 giorni il Comune di Santa Marinella non ha completato il PEBA né ha dato l'incarico ad un professionista per redigerlo, sicché in data 12.09.2026 abbiamo notificato al Comune e poi depositato al TAR l'istanza con la quale chiediamo la nomina del Commissario ad acta. Il Tar a questo punto fissa l'udienza in camera di consiglio per il 21.10.2025. All'udienza del 21.10.2025 il TAR, preso atto della documentazione

amministrativa depositata dal Comune con la quale quest'ultimo esprime la volontà di conferire a breve l'incarico ad un professionista per redigere/completare il PEBA, ha rinviato la decisione all'udienza del 09.06.2026. Nel frattempo, a dicembre 2025 il Comune conferisce l'incarico all'architetto Berton di redigere il PEBA e quest'ultima deposita il PEBA con tutte le planimetrie allegate in data 30.04.2026.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Daniele Renda contro Comune di Santa Marinella - Tribunale di Civitavecchia -. Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino - R.G. 473/2022 -. Ordinanza di condanna del 18.10.2023. Appello presentato dal Comune di Santa Marinella - Prima udienza 16.09.2024

Il giorno 08 febbraio 2022 l'Associazione Luca Coscioni e Daniele Renda hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Civitavecchia una causa civile per condotta discriminatoria attuata in forma individuale e collettiva dal Comune di Santa Marinella in danno di Daniele Renda e delle persone con disabilità a causa della mancata adozione dei PEBA nonché della presenza di alcune barriere architettoniche presenti nei luoghi e negli spazi pubblici di Santa Marinella. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di adottare i PEBA nonché ogni provvedimento utile al fine di rendere accessibili i luoghi pubblici indicati nel ricorso, oltre al risarcimento di danni. Il Comune di Santa Marinella si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale del nostro ricorso. La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 21.04.2022. All'udienza il Giudice del Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Sorrentino, ha ammesso la CTU nominando CTU l'ing. Andrea Scopetti e ha rinviato la causa al 15.12.2022 per l'esame dell'elaborato peritale. All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 28.09.2023 con termine per note conclusive dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza del 28.09.2023 le parti hanno discusso la causa e il Giudice si è riservato la decisione. In data 18.10.2023 il Tribunale di Civitavecchia ha sciolto la riserva e ha emesso ordinanza di condanna nei confronti del Comune di Santa Marinella

per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, ha ordinato al Comune di cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione entro un anno di un Piano che preveda la rimozione concreta delle barriere architettoniche indicate nella CTU, stabilendo che se alla scadenza del predetto termine il Piano non dovesse essere approvato il Comune dovrà versare a Daniele Renda 50 euro per ogni giorno di ritardo; il Comune è stato altresì condannato a risarcire il danno non patrimoniale a Daniele Renda (euro 10.000,00 euro) e all'Associazione Luca Coscioni (Euro 5mila) nonché a pubblicare a sue spese l'ordinanza su Il Messaggero. In data 14.11.2023 il Comune di Santa Marinella mi notifica l'atto di impugnazione dell'ordinanza. Prima udienza in Corte di Appello di Roma fissata per il 16.09.2024. All'udienza ex art. 281sexies cpc del 12.02.2026 la causa è stata rinviata al 10.12.2026 stante l'eccessivo carico di lavoro arretrato.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro ITALO S.p.a. RG 11248/24 - Tribunale di Roma -.BARRIERE SENSORIALI - Inaccessibilità per le persone non vedenti del sito e della app di Italo - Giudice De Nuccio Lilla. -

L'Associazione Luca Coscioni ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma chiedendo la condanna di Italo spa per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità VISIVA a causa della inaccessibilità del sito web e della app di Italo. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale ordini all'azienda di trasporto di rendere accessibile il sito web e la app, oltre a risarcire il danno non patrimoniale chiesto dalla stessa Associazione (10 mila euro). All'udienza del 31.01.2025 la causa è stata rinviata al 30.05.2025 per trattative. All'udienza del 30.05.2025 la causa è stata rinviata al 28.11.2025 sempre per trattative. La causa del 28.11.2025 è stata rinviata d'ufficio sempre per gli stessi incombenti al 09.01.2026. Nel frattempo, a dicembre 2025, Italo ha reso accessibile il sito web anche alle persone con disabilità visiva. All'udienza del 09.01.2026 la causa è stata rinviata al 08.05.2026 per ammissione mezzi istruttori. All'udienza del

08.05.2025 abbiamo discusso la causa riportandoci alle memorie ex art. 281-duodecies comma 4 cpc. La Giudice ha preso la causa in riserva.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Procedimento civile Christian DURSO contro Comune di Capri - Tribunale di Napoli -.R.G. 28751/2024 - Giudice dott. Mirko Intravaia - Inaccessibilità della Certosa di San Giacomo a causa della pendenza eccessiva della rampa di ingresso.

In data 22.01.2025 Christian Durso ha presentato ricorso in sede civile contro il Comune di Capri chiedendo al Tribunale di Napoli di condannare l'ente pubblico per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della inaccessibilità della Certosa di San Giacomo dovuta alla eccessiva pendenza della rampa di ingresso. Con il ricorso Christian Durso chiede che il Comune venga condannato a rendere accessibile l'ingresso alla Certosa, oltre al risarcimento del danno (8mila euro chiesti da Christian Durso). All'udienza del 26.05.2025 la Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 281-duodecies comma 4 cpc e ha rinviato la causa al 23.10.2025 per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza del 23.10.2025 la Giudice ha ritenuti irrilevanti le prove per testi chieste dalle parti e ha ammesso la CTU sulla rampa di ingresso nominando come CTU l'architetto Fabiana Gardini e ha rinviato la causa al 19.03.2026 per ammissione l'esame della CTU. All'udienza del 19.03.2026 la Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato la stessa al 04.06.2026 per discussione ex art. 281-sexies cpc.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Andrea Fiorini c/ Roma Capitale - Tribunale di Roma. R.G. 8670/26 - Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino - Malfunzionamento del montascale che conduce alla sala municipale del X Municipio.

Andrea Fiorini - persona con disabilità motoria - ha presentato ricorso contro Roma Capitale per condotta discriminatoria a causa del mancato funzionamento del montascale che conduce alla sala del X Municipio, il che gli ha impedito di partecipare ad alcune riunioni nelle quali si parlava di problemi connessi alla disabilità. Il montascale è stato riparato ma Andrea

chiede il risarcimento del danno da lui patito a causa della condotta discriminatoria dell'ente comunale. La prima udienza è stata fissata per il giorno 11.11.2026.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Jacopo Di Paolo c/ Cotral SPA - Tribunale di Roma. R.G. 35258/25 - Giudice dott.ssa Francesca GIACOMINI - Mancanza degli annunci vocali sugli autobus e delle segnalazioni in braille sulle fermate delle linee Ostia-Fiumicino.

Jacopo Di Paolo - persona con disabilità visiva - ha presentato ricorso contro l'azienda di trasporto Cotral SPA per condotta discriminatoria a causa della mancata presenza degli annunci vocali sugli autobus nonché della inaccessibilità delle fermate relativamente alla tratta Ostia-Fiumicino. Il ricorrente chiede che gli autobus e le fermate siano resi accessibili anche alle persone con disabilità visiva e ha chiesto il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a spese di Cotral. Alla prima udienza del 04.12.2025 la causa è stata rinviata al 26.02.2026 per trattative. All'udienza del 26.02.2026 il Giudice ha formulato alle parti una proposta transattiva stabilendo che entro il 30 ottobre 2026 Cotral dovrà realizzare tutte le opere indicate a verbale al fine di rendere gli autobus e le fermate accessibili e ha rinviato al 19.11.2026 per la conciliazione giudiziale davanti a sé.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Jacopo Di Paolo c/ Cotral SPA - Tribunale di Roma. R.G. 34732/25 - Giudice dott.Massimo Marasca - Inaccessibilità dei vagoni della Metromare a causa dell'attivazione dei pulsanti apriporta..

Jacopo Di Paolo - persona con disabilità visiva - ha presentato ricorso contro l'azienda di trasporto Cotral SPA per condotta discriminatoria a causa dell'attivazione dei pulsanti apriporta sui vagoni della linea ferroviaria metromare. Il ricorrente chiede che le porta si aprano automaticamente una volta giunti in banchina, proprio come sempre avvenuto in passato, posto che le persone con disabilità visiva non riescono in condizioni di autonomia e sicurezza a individuare in pochi secondi dove

si trova il pulsante per aprire la porta del vagone, il che li espone al rischio di perdere il treno o di farsi male e li costringe ogni volta a farsi aiutare dagli altri passeggeri per salire sul vagone. Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale. Alla prima udienza del 14.01.2026 il Giudice ha concesso alle parti termine ex art. 281-duodecies comma 4 cpc e ha rinviato all'udienza del 14.10.2026 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Jacopo Di Paolo e Associazione Luca Coscioni c/ Centro Commerciale Euroma 2 SCARL - Tribunale di Roma - Inaccessibilità del Centro commerciale Euroma2 per le persone con disabilità visiva.

Jacopo Di Paolo - persona con disabilità visiva - e l'Associazione hanno presentato ricorso contro la società che gestisce il Centro Commerciale Euroma2 per condotta discriminatoria a causa della inaccessibilità del Centro commerciale alle persona con disabilità visiva dovuta alla mancanza delle piste tattili e delle mappe a rilievo all'interno della struttura, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e alla pubblicazione della sentenza su un quotidiano a spese della società convenuta. Con questo ricorso si chiede al Tribunale di ordinare alla società convenuta di effettuare tutte quelle opere e quegli interventi prescritti dalla normativa e volti a consentire alle persone con disabilità visiva di accedere e muoversi in autonomia e sicurezza all'interno del Centro commerciale.

TRIBUNALE DI TARANTO

Procedimento civile Domenico C. c/ Comune di Grottaglie - Tribunale di Taranto. R.G. 515/26 - Giudice dott.ssa Anna Carbonara - Inaccessibilità di due edifici comunali.

Domenico C. - persona con disabilità motoria - ha presentato ricorso contro il Comune di Grottaglie per condotta discriminatoria a causa della mancata accessibilità di due edifici di proprietà comunale, il che gli ha impedito di partecipare a eventi culturali e ricreativi nonché a corsi di formazione. Il Ricorrente chiede che il Comune venga condannato a realizzare gli

intereventi necessari al fine di rendere gli edifici accessibili nonché il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a maggiore diffusione sul territorio. Alla prima udienza del 05.05.2026 il Giudice ha concesso alle parti termini ex art. 281 duodecies comma 4 cpc e ha rinviato all'udienza del 07.07.2026 per ammissione dei mezzi istruttori.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Procedimento civile Cataldo A. c/ Comune di Sgurgola - Tribunale di Frosinone. R.G. 1265/25 - Giudice dott.ssa Simona Di Nicola - Inaccessibilità di alcuni luoghi e spazi pubblici e mancanza del PEBA.

Cataldo A. - persona con disabilità motoria - ha presentato ricorso contro il Comune di Sgurgola per condotta discriminatoria a causa della inaccessibilità per le persone che si spostano con la sedia a ruote di alcuni luoghi e spazi pubblici di Sgurgola nonché per la mancata adozione del PEBA da parte dell'amministrazione comunale. Il ricorrente chiede che il Comune venga condannato a realizzare gli intereventi necessari al fine di rendere accessibili e fruibili anche alle persone con disabilità motoria i luoghi e gli spazi pubblici indicati nel ricorso nonché che lo stesso venga condannato ad adottare il PEBA. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a maggiore diffusione sul territorio interessato. Alla prima udienza del 18.11.2025 la Giudice ha ammesso la CTU e ha rinviato al 03.02.2026 per il conferimento incarico. All'udienza del 03.02.2026 il CTU ha giurato e gli sono stati posti i quesiti e la Giudice ha rinviato la causa al 15.09.2026 per l'esame della CTU.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Procedimento civile Cataldo A. c/ Comune di Sgurgola - Tribunale di Frosinone. R.G. 1883/25 - Giudice dott.ssa Simona Di Nicola - Inaccessibilità per le persone con disabilità motoria della strada che collega casa del ricorrente con il centro del paese.

Cataldo A. - persona con disabilità motoria - ha presentato ricorso contro il Comune di Sgurgola per condotta discriminatoria a causa della inaccessibilità per le persone che si spostano con la sedia a ruote della strada che collega la sua abitazione con il centro del paese. Il Ricorrente chiede che il Comune venga condannato a realizzare gli intereventi necessari al fine di rendere la strada sicura e percorribile anche alle persone con disabilità motoria, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a maggiore diffusione sul territorio. Alla prima udienza del 17.02.2026 la Giudice ha ammesso la CTU e ha rinviato al 14.07.2026 per il giuramento e i quesiti da formulare al CTU nominato.

**** * * * * *

PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI **TERMINATI**

T.A.R. SICILIA - sede di Catania

Procedimento Associazione Coscioni e Filippo Tagnese contro Comune di Catania - Richiesta di adozione del PEBA - (T.A.R. Sicilia sezione Terza) - RG 305/25. Sentenza n. 1529/2025. Ordinanza di nomina del Commissario ad acta del 22.10.2025

Il 18.02.2025, dopo aver notificato in data 13 febbraio il ricorso al Comune di Catania, ho depositato/iscritto al ruolo via pec al TAR il ricorso e tutti gli allegati. Il ricorso è stato presentato dall'Associazione Luca Coscioni e da Filippo Tagnese ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento con il quale il Comune non ha completato l'iter amministrativo volto all'adozione del PEBA così come da noi richiesto con l'atto di diffida del 05.09.2024 e 11.12.2024. Il TAR Sicilia, sede di Catania, ha fissato l'udienza camerale per il giorno 07.05.2025. All'udienza del 07.05.2025 il Tar assume la causa in decisione, dopodiché in data 12.05.2025 ci comunica la sentenza n. 1529/2025 con la quale accoglie il nostro ricorso ordinando al Comune di Catania di rispondere alle nostre diffide con ciò completando l'iter procedimentale entro 45 giorni e che nel caso di ulteriore

inadempienza, i ricorrenti potranno chiedere la nomina di un commissario ad acta. Alla scadenza dei 45 giorni il Comune di Catania non ha completato l'iter procedimentale aperto con le nostre diffide ad adempiere, sicché in data 03.09.2025 abbiamo notificato al Comune e poi depositato al TAR l'istanza con la quale chiediamo la nomina del Commissario ad acta. Il Tar a questo punto fissa l'udienza in camera di consiglio per il 22.10.2025. All'udienza del 22.10.2025 il TAR, preso atto dell'assoluta mancanza di risposta alle nostre diffide da parte del Comune di Catania, ha proceduto con ordinanza alla nomina del Commissario ad acta (ossia il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina) che avrà tempo 180 giorni per dare esecuzione a quanto disposto dal TAR con la sentenza n. 1529/2025. Da questo momento in poi il Comune di Catania si è attivato affidando l'incarico a un professionista per redigere il PEBA e coinvolgendo l'Associazione Luca Coscioni in ogni passaggio del complesso iter procedimentale.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Christian DURSO contro Comune di Capri - Tribunale di Napoli -.R.G. 16941/2023 - Giudice dott.ssa Maria Corvino - Sentenza n. 8190 del 18.05.2026.

In data 31.07.2023 l'Associazione Luca Coscioni e Christian Durso hanno presentato ricorso in sede civile contro il Comune di Capri chiedendo al Tribunale di Napoli di condannare l'ente pubblico per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata approvazione dei PEBA nonché della mancata rimozione delle barriere architettoniche (lunga scalinata) che non consentono a chi si muove sulla sedia a ruote di accedere all'interno dei Giardini di Augusto. Con il ricorso l'Associazione Coscioni e Christian Durso chiedono che il Comune venga condannato ad approvare i PEBA e a rendere accessibili i Giardini di Augusto, oltre al risarcimento del danno (15mila euro chiesti da Christian Durso e 7mila dall'associazione Luca Coscioni). Nel corso della causa, ossia a febbraio 2025, il Comune di Capri ha reso accessibili i Giardini di Augusto mediante l'installazione di due montascale. In data 18.05.2026 il Tribunale di Napoli, X sezione civile, ha emesso la sentenza n.

8190 del 2026 con la quale ha condannato il Comune di Capri per condotta discriminatoria dovuta al ritardo con il quale i Giardini di Augusto sono stati resi accessibili e alla mancata adozione del PEBA. Il Comune di Capri è stato quindi condannato a risarcire a Christian Durso il danno non patrimoniale (c.d. danno "da discriminazione"), liquidato in via equitativa in 6mila euro, nonché a adottare il PEBA entro 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Alla scadenza dei 12 mesi se il Comune di Capri non avrà adottato il PEBA, dovrà versare a Christian Durso e all'Associazione Luca Coscioni 100 euro per ogni giorni di ritardo fino all'approvazione del PEBA.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni, Edward von Freymann e Giuseppe Di Lelio contro Comune di Sperlonga (inaccessibilità delle spiagge e del mare). - Tribunale di Latina -. R.G. 6017/2018- Giudice dott.ssa Lodolini - Ordinanza di condanna del 04.06.2020 impugnata dal Comune di Sperlonga - RG APPELLO 3471/2020 - VI Sezione Giudice Relatore dott.ssa De Santis Cecilia - Prossima udienza 31.10.2023

Il 01 novembre l'Associazione Luca Coscioni, Giuseppe Di Lelio e Edward von Freymann hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina una causa civile per condotta discriminatoria nei confronti del Comune di Sperlonga a causa della inaccessibilità delle spiagge e del mare . Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria (sia individuale che collettiva) e, nel contempo, di ordinare al Comune di adottare ogni provvedimento utile al fine di rendere le spiagge, il mare e gli stabilimenti balneari accessibili, oltre al risarcimento di danni non patrimoniale cagionati ai ricorrenti e all'Associazione Luca Coscioni. Alla prima udienza del 29.01.2019 il Giudice si riservava. Il 06.02.2019 mi veniva notificato via pec lo scioglimento della riserva: il Giudice ha respinto le eccezioni di controparte sull' obbligo di esperire la negoziazione assistita e sulla richiesta di mutamento del rito; ha ritenuto le prove orali richieste dalle parti superflue e ha rinviato al 07.03.2019 per conferimento incarico al CTU dott.ssa Miriam Vacca. All'udienza del

07.03.2020 era presente il CTU, arch. Miriam Vacca, alla quale sono stati conferiti i quesiti di cui alla precedente ordinanza del 03.02.2019. L'architetto Vacca ha iniziato le operazioni peritali in data 03.06.2019 alle ore 9,00 presso l'ufficio comunale di Sperlonga, le è stato concesso un termine fino al 15.11.2019 per l'invio della prima bozza di CTU alle parti; successivo termine fino al 15.01.2020 è stato concesso alle parti per invio di eventuali note critiche alla CTU; ed infine termine fino al 28.02.2020 per il deposito della CTU definitiva e conseguente rinvio della causa al 17.03.2020 - poi differita al 28.04.2020 e infine al 28.05.2020 - per discussione. All'udienza del 28.05.2020 il Giudice si riservava. Il 04.06.2020 mi veniva comunicato via pec lo scioglimento della riserva: il Giudice, con ordinanza in pari data, ha totalmente accolto il nostro ricorso condannando il Comune di Sperlonga ad abbattere le barriere architettoniche sul lungomare e a risarcire il danno non patrimoniale cagionato ai ricorrenti e all'Associazione Luca Coscioni. Il 29.06.2020 notificavo copia esecutiva dell'ordinanza al Comune di Sperlonga. Il 03.07.2020 controparte mi ha notificato l'atto di appello. L'appello riguarda solo i punti dell'ordinanza relativi alla condanna al risarcimento dei danni e non quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche sul lungomare. A ottobre mi sono costituito telematicamente di fronte alla Corte di Appello di Roma. La prima udienza del processo di appello si terrà il 18.11.2020 di fronte alla VI sezione civile (Giudice Relatore dott.ssa De Santis Cecilia). La causa è stata rinviata d'ufficio al 25.05.2021. All'udienza del 25.05.2021 la Corte di Appello ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata e ha rinviato al 31.10.2023 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni. In data 30.10.2023 mi è stato comunicato il rinvio d'ufficio della causa al 30.10.2024 ex art. 281-sexies c.p.c. per la decisione. All'udienza del 25.03.2026 la Corte di Appello, dopo la discussione ex art. 281-sexies cpc, ha emesso a verbale la sentenza n. 2478/2026 con la quale ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Sperlonga condannando l'ente comunale a pagare anche le spese del secondo grado di giudizio.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Fabrizio Ghiro contro Comune di Sabaudia e ditta di trasporto Bianchi s.a.s. - Tribunale di Latina - .R.G. 4795/2018 - Appello presentato dalla ditta di trasporto - RG APPELLO 416/2020 - Sezione I - Relatore dott. Nicola Saracino. Causa trattenuta a sentenza. Ordinanza del 10.01.2024 pubblicata il 05.02.2024 - Appello della Ditta Bianchi sas rigettato

Ad agosto 2018 l'Associazione Luca Coscioni e Fabrizio Ghiro hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina una causa civile per condotta discriminatoria nei confronti del Comune di Sabaudia e della ditta di Trasporto Bianchi s.a.s. . Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale e la ditta di trasporto per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune e alla società Bianchi di adottare ogni provvedimento utile al fine di rendere gli autobus accessibili e, nel frattempo, di assicurare un servizio alternativo, oltre al risarcimento di danni. Il procedimento è stato assegnato al Giudice Galasso, la prima udienza di comparizione si terrà il 05.02.2019. In data 17.12.2019 è stata pubblicata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina ha condannato il Comune di Sabaudia e la ditta di trasporto per condotta discriminatoria obbligandoli ad adottare alcune misure per abbattere le barriere architettoniche e consentire così alle persone con disabilità di prendere i mezzi di trasporto. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria e ha condannato in solido i convenuti a pubblicare a loro spese il provvedimento sulle pagine del Corriere della Sera. Il Comune di Sabaudia non ha impugnato l'ordinanza, anzi ha deciso di dare in affidamento il servizio di trasporto locale tramite regolare gara ad un'altra società in grado di garantire l'accessibilità di tutti i mezzi di trasporto che vengono immessi in circolazione. L'ordinanza di condanna è stata invece impugnata dalla Ditta Bianchi e l'atto di appello mi è stato notificato via pec in data 15.01.2020. In data 14.07.2020 mi sono costituito in appello chiedendo il rigetto dell'atto di impugnazione e della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. All'udienza del 23 settembre 2020 di fronte alla I sezione civile della Corte di Appello di Roma le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni contenute nei rispettivi scritti difensivi. La Corte di Appello di Roma si è riservata e a scioglimento della

riserva ha deciso di rigettare l'istanza presentata da controparte in merito alla richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al 19.07.2023 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.07.2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte di Appello ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. In data 05.02.2024 la Corte di Appello di Roma mi ha comunicato l'ordinanza del 10.01.2024 pubblicata in data 05.02.2024 con la quale è stato rigettato l'appello della Ditta Bianchi con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

TRIBUNALE DI TIVOLI

Procedimento civile Laura Angeletti contro Comune di Poli - Tribunale di Tivoli -R.G. 2288/2022 - Giudice dott.ssa Francesca Coccoli. Prossima udienza 18.10.2023. Ordinanza di condanna del 07.10.2024

Il 12.05.2022 ho iscritto a ruolo presso il Tribunale di Tivoli una causa civile nei confronti del Comune di Poli per condotta discriminatoria attuata dall'ente comunale in danno della Sig.ra Laura Angeletti a causa della mancata adozione dei PEBA nonché della inaccessibilità dell'edificio comunale. La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il prossimo 01.02.2023. All'udienza del 01.02.2023 il Giudice ha autorizzato la chiamata del terzo chiesta dal Comune di Poli e quindi ha rinviato la causa al 18.10.2023. All'udienza del 18.10.2023 la Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato all'udienza del 10.07.2024 per la decisione. In data 07.10.2024 il Tribunale di Tivoli ha emesso l'ordinanza ex art. 702-ter cpc con la quale ha condannato il Comune di Poli per condotta discriminatoria ordinandogli di rendere accessibile il Comune entro sei mesi; che alla scadenza dei sei mesi dovrà versare alla ricorrente 150 euro per ogni giorni di ritardo nell'adempimento degli obblighi di fare; di risarcire il danno non patrimoniale versando alla Sig.ra Angeletti 25mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali (Euro 3.400,00 più accessori di legge). Successivamente il Comune di Poli ha reso accessibile la Casa comunale entro il termnine indicato dal Tribunale.

TRIBUNALE DI LATINA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Fabrizio Ghiro contro Comune di Terracina - Tribunale di Latina -.R.G. 2698/2022 - Giudice dott. Stefano Fava. Prossima udienza 19.12.2023. Ordinanza di condanna del 19.09.2024

Il 20.05.2022 l'Associazione Luca Coscioni e Fabrizio Ghiro hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina una causa civile per condotta discriminatoria nei confronti del Comune di Terracina a causa della inaccessibilità di alcuni tratti di spiaggia pubblici e delle numerose barriere architettoniche ivi presenti. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di adottare ogni provvedimento utile al fine di rendere i tratti di spiaggia indicati nel ricorso accessibili e fruibili anche alle persone con disabilità. La prima udienza di comparizione si è tenuta il 30.06.2022: il Giudice (errando clamorosamente) ha disposto il mutamento del rito alla luce dei mezzi istruttori richiesti dalle parti e quindi ha rinviato la causa ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 20.10.2022. All'udienza del 20.10.2022 il Giudice su mia richiesta ha revocato l'ordinanza con la quale era stato disposto il mutamento del rito, ha ammesso la prova per testi chiesta dal ricorrente su tutti i capitoli di prova da me formulati e ha rinviato la causa al 16 maggio 2023 ore 12,30 per l'escussione di tutti i 5 testi di parte ricorrente. All'udienza del 16 maggio 2023 sono stati sentiti tutti i nostri testimoni, dopodiché il Tribunale ha ammesso la CTU chiesta dal Comune di Terracina (con spese a carico di quest'ultimo) e ha rinviato la causa al 19.12.2023 per esame CTU. All'udienza del 19.12.2023 la causa è stata rinviata dal Tribunale al 19.09.2024 per discussione e decisione.

In data 19.09.2024 il Tribunale di Latina ha emesso l'ordinanza ex art. 702-ter cpc con la quale ha condannato il Comune di Terracina per condotta discriminatoria ordinandogli di compiere tutte le opere indicate nella CTU al fine di rendere accessibili le spiagge entro il 31.12.2025; di risarcire il danno non patrimoniale versando al Sig. Fabrizio Ghiro la somma di Euro 2mila e all'Associazione Luca Coscioni la somma di Euro 5mila, oltre al pagamento delle spese processuali (Euro 2.552,00 più accessori di legge) e alla pubblicazione del provvedimento di condanna sul quotidiano Latina

Oggi. Successivamente il Comune di Terracina ha reso accessibili le spiagge entro il termine indicato dal Tribunale.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Andrea Fiorini e Mauro Bacchiocchi contro ASTRAL S.p.A.- Tribunale di Roma. R.G. 66180/22 - Giudice dott. Corrado Bile - Prossima udienza 15.11.2023

Andrea e Mauro - persone con disabilità motoria - si sono rivolti all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori ubicati presso le stazioni "Lido Centro", "Acilia", "Ostia Antica" e "Castel Fusano" (tratta ferroviaria Roma-Lido). I predetti impianti infatti non risultano funzionanti e ciò senza che l'utenza fosse stata avvertita in alcun modo di questo mancato funzionamento. Con la nostra assistenza legale i ricorrenti hanno quindi deciso di fare causa ad ASTRAL S.p.A. (ossia al gestore degli impianti di traslazione ubicati presso la tratta ferroviaria in questione). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato lo scorso 31 ottobre 2022 presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni ASTRAL S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti dei due ricorrenti con disabilità, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire l'immediato ripristino del funzionamento degli impianti di traslazione ubicati presso le predette stazioni. La prima udienza fissata al 28.03.2023 è stata differita d'ufficio dal Giudice per consentire la chiamata del terzo avanzata da Astral e quindi ha rinviato la causa al 27.06.2023. All'udienza del 27.06.2023 il Giudice ha autorizzato la chiamata del terzo (ATAC e compagnia di assicurazione Lloyd) avanzata da ASTRAL ammesso la prova testimoniale richiesta dal ricorrente e ha rinviato la causa al 15.11.2023 per sentire i nostri due testimoni. All'udienza del 15.11.2023 ho rinunciato al teste Giulio Simeone e il Tribunale ha rinviato al 31.01.2024 per sentire il nostro teste Schiano Morello. Con ordinanza ex art. 702-ter cpc del 11.06.2024 il Tribunale di Roma ha condannato la terza chiamata in causa (ATAC) a cessare il

comportamento discriminatorio mediante il ripristino del funzionamento degli impianti di traslazione siti nelle stazioni ferroviarie di Acilia, Castel Fusano, Lido Centro e Ostia Antica nonché a risarcire il danno non patrimoniale di Euro 1500,00 a favore di ciascun ricorrente e al pagamento delle spese processuali (Euro 2.700,00 più accessori di legge). Spese compensate in relazione a tutti gli altri rapporti processuali (Astral e compagnia di assicurazione Lloyd)

T.A.R. LAZIO

Procedimento Associazione Coscioni contro Roma Capitale (T.A.R. LAZIO) - RG 5127/23

Poiché Roma Capitale, sebbene condannata, non ha ancora risarcito il danno (10mila euro) cagionato all'Associazione Luca Coscioni né ha provveduto a pubblicare l'ordinanza di condanna a sue spese su Il Messaggero, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) chiedendo ai giudici amministrativi di nominare un *commissario ad acta* nel caso in cui il Comune di Roma dovesse continuare a non versare la somma dovuta e a non provvedere alla pubblicazione della sentenza. All'udienza del 24 maggio 2023 il TAR si riservava la decisione dopodiché ha accolto il nostro ricorso E CON LA SENTENZA N. 9500 DEL 2023 ha concesso a Roma Capitale 60 giorni per ottemperare alla sentenza, in caso contrario è stata già disposta la nomina del Prefetto di Roma in qualità di Commissario *ad acta*. Roma Capitale è stata anche condannata a pagare le spese legali del giudizio amministrativo.

T.A.R. LAZIO sede di LATINA

Procedimento von Freymann e Di Lelio contro Comune di Sperlonga (T.A.R. LAZIO sede di Latina) - RG 159/23

Poiché il Comune di Sperlonga, sebbene condannato, non ha ancora eseguito gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ordinati dal Tribunale di Latina né ha provveduto a pubblicare l'ordinanza di

condanna a sue spese su Il Messaggero, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) chiedendo ai giudici amministrativi di nominare un *commissario ad acta* nel caso in cui il Comune di Sperlonga dovesse continuare a non eseguire le opere pubbliche indicate nell'ordinanza e a non provvedere alla pubblicazione della sentenza. Il Comune di Sperlonga non si è costituito in giudizio. All'udienza del 07 giugno 2023 il TAR si riservava la decisione dopodiché ha accolto il nostro ricorso e con la sentenza n. 405 del 2023 ha concesso al Comune di Sperlonga 90 giorni per ottemperare alla sentenza, in caso contrario si procederà alla nomina del Commissario *ad acta*. Il Comune di Sperlonga è stato anche condannato a pagare le spese legali del giudizio amministrativo.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Daniele Renda contro Comune di Santa Marinella - Tribunale di Civitavecchia -. Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino - R.G. 473/2022 -.Ordinanza di condanna del 18.10.2023.

Il giorno 08 febbraio 2022 l'Associazione Luca Coscioni e Daniele Renda hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Civitavecchia una causa civile per condotta discriminatoria attuata in forma individuale e collettiva dal Comune di Santa Marinella in danno di Daniele Renda e delle persone con disabilità a causa della mancata adozione dei PEBA nonché della presenza di alcune barriere architettoniche presenti nei luoghi e negli spazi pubblici di Santa Marinella. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di adottare i PEBA nonché ogni provvedimento utile al fine di rendere accessibili i luoghi pubblici indicati nel ricorso, oltre al risarcimento di danni. Il Comune di Santa Marinella si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale del nostro ricorso. La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 21.04.2022. All'udienza il Giudice del Tribunale di Civitavecchia, dott.ssa Sorrentino, ha ammesso la CTU nominando CTU l'ing. Andrea Scopetti e ha rinviato la causa al 15.12.2022 per l'esame dell'elaborato peritale. All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 28.09.2023 con termine per

note conclusive dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza del 28.09.2023 le parti hanno discusso la causa e il Giudice si è riservato la decisione. In data 18.10.2023 il Tribunale di Civitavecchia ha sciolto la riserva e ha emesso ordinanza di condanna nei confronti del Comune di Santa Marinella per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, ha ordinato al Comune di cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione entro un anno di un Piano che preveda la rimozione concreta delle barriere architettoniche indicate nella CTU, stabilendo che se alla scadenza del predetto termine il Piano non dovesse essere approvato il Comune dovrà versare a Daniele Renda 50 euro per ogni giorno di ritardo; il Comune è stato altresì condannato a risarcire il danno non patrimoniale a Daniele Renda (euro 10.000,00 euro) e all'Associazione Luca Coscioni (Euro 5mila) nonché a pubblicare a sue spese l'ordinanza su Il Messaggero.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Fabrizio Ghirelli contro Comune di Sabaudia (spiagge inaccessibili) - RG5654/14 - Tribunale di Latina - Procedimento civile Associazione Coscioni e Fabrizio Ghirelli contro Comune di Sabaudia- O5rdinanza di condanna del 12.03.2018 - Ordinanza appellata dal Comune di Sabaudia - RG APPELLO 2973/2018 - Corte di Appello di Roma - I sezione civile - Relatore dott- Fulgenzi - Sentenza n. 4279 del 18.05.2023 - Appello del Comune di Sabaudia rigettato

Si tratta di una nuova iniziativa legale dell'Associazione Luca Coscioni: per la prima volta affrontiamo in sede giudiziaria il problema delle spiagge e del mare inaccessibili alle persone disabili a causa della presenza delle barriere architettoniche. La nostra azione giudiziaria questa volta è rivolta contro il Comune di Sabaudia: sebbene Sabaudia abbia ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, infatti, le sue bellissime spiagge continuano a rimanere inaccessibili a chi si sposta sulla sedia a ruote. Del caso se ne è anche occupato in più di una circostanza il mensile l'Espresso. Questo è il primo caso in cui l'Associazione Coscioni interviene in giudizio in nome proprio, chiedendo direttamente il risarcimento del danno (seimila euro) in quanto ente collettivo che per statuto difende le persone disabili. Accanto all'Associazione Coscioni si costituisce in giudizio anche il disabile Fabrizio Ghirelli, il quale chiede a suo nome un risarcimento di ventimila euro. Ovviamente entrambi - sia l'associazione che il singolo disabile - chiedono

al tribunale di Latina di obbligare il Comune di Sabaudia a rendere accessibile il litorale marino. Non mi risultano precedenti di altre associazioni intervenute in giudizio sulla base della legge n. 67/2006 per lamentare una discriminazione collettiva. Probabilmente siamo i primi a farlo. La causa contro il Comune di Sabaudia è attualmente pendente di fronte al Tribunale di Latina. Si sono già svolte quattro udienze e sono stati sentiti i testimoni. Ora il Giudice ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di verificare se le spiagge e il mare di Sabaudia sono accessibili oppure no. La perizia verrà completata entro la prossima primavera, sicché la prossima udienza di discussione è stata fissata al 19 luglio 2016, dopodiché è stata rinviata - causa mancato rinvenimento del fascicolo - al 20 dicembre 2016. Anche l'udienza del 20 dicembre è stata rinviata - causa assenza del giudice - al 7 febbraio 2017, allorquando la causa è stata finalmente presa in decisione. Con ordinanza pubblicata in data 12.03.2018 il Tribunale di Latina ha accolto il nostro ricorso e quindi il Comune di Sabaudia è stato condannato per condotta discriminatoria a risarcire il danno cagionato a Fabrizio Ghiro (18mila euro) e all'Associazione Luca Coscioni (5mila euro) e, soprattutto, a realizzare entro quattro mesi le seguenti opere: rifacimento delle passerelle o loro sostituzione, creazione di percorsi perpendicolari alla battigia e installazione di impianti, pur mobili, di servizi igienici per i disabili, nonché di ausili tecnici per consentire alle persone con disabilità l'ingresso in acqua. Il Tribunale di Latina ha anche stabilito che il Comune di Sabaudia dovrà ordinare alle strutture balneari e ai chioschi di abbattere tutte le barriere architettoniche presenti al loro interno. L'ordinanza è stata pubblicata per estratto su Il Messaggero cronaca di Roma a spese del Comune di Sabaudia.

Il Comune di Sabaudia ha presentato appello contro l'ordinanza con il quale il Tribunale di Latina ha condannato l'ente comunale a mettere a norma le spiagge rendendole accessibili e a risarcire il danno cagionato a Fabrizio Ghiro e all'Associazione Luca Coscioni. Ci siamo costituiti in giudizio. La prima udienza davanti alla Corte di Appello è stata fissata per il giorno 17 luglio 2018. In quella sede la Corte di Appello si dovrà pronunciare anche sulla richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza così come avanzata dal Comune di Sabaudia. All'udienza del 17.07.2018 abbiamo

discusso la causa oralmente riportandoci agli scritti difensivi. I giudici si sono riservati sulla richiesta di sospensiva. In data 30.07.2018 mi è stato comunicato via pec che l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza presentata dal Comune di Sabaudia è stata rigettata. La causa è stata rinviata al 19.05.2022 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.05.2022 abbiamo precisato le conclusioni: la Corte di Appello ha trattenuto la causa a sentenza e ci ha concesso termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle Note di Replica. Con la sentenza n. 4279 del 18.05.2023 pubblicata il 14.06.2023 la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Sabaudia condannando quest'ultimo a pagare le spese legali del secondo grado di giudizio.

TRIBUNALE DI VERONA

Procedimento civile Sofia Righetti contro Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona s.r.l. e Vivo Concerti s.r.l.- Tribunale di Verona - R.G. 9391/2019 - Giudice dott. Massimo Vaccari - Ordinanza di condanna del 20.03.2023.

In data 25.10.2019 ho iscritto a ruolo presso il Tribunale di Verona - per conto della Sig.ra Sofia Righetti, persona con disabilità costretta a muoversi sulla sedia a ruote - un ricorso per condotta discriminatoria ex legge 67/2006 contro Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona s.r.l. e Vivo Concerti s.r.l. in quanto il posto in cui è ubicato, all'interno dell'Arena, il Settore Disabili non consente alle persone con disabilità motoria che siedono in carrozzina di vedere il palco durante gli spettacoli di extra-lirica. Abbiamo quindi chiesto al Tribunale di ordinare alle società convenute di individuare un punto all'interno dell'Arena dove collocare il Settore Disabili in modo da consentire anche a chi si sposta in carrozzina di vedere il concerto. La Sig.ra Sofia Righetti ha anche chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (Euro 5.000,00). Alla prima udienza del 20.02.2020 eravamo presenti io e Sofia, nonché l'avvocato di FAV e Arena srl con Mazzi e un rappresentante di FAV e l'avvocato di Vivo Concerti. Il Giudice si è riservato sulla richiesta di mutamento del rito avanzata dai resistenti alla quale io mi sono opposto. Il 04.05.2020 mi è stata notificata via pec

l'ordinanza con la quale il giudice non ha disposto il mutamento del rito e ha disposto il rinvio della causa al 30.06.2020 concedendo alle parti termine per note autorizzate ed eventuali note di replica. Il 30.05.2020 ho depositato le Note Autorizzate e il 24.06.2020 le Note di Replica. Il 24.08.2020 Mi è stata notificata l'ordinanza con la quale il Giudice ha ammesso le prove e la CTU. Ha rinviato all'udienza del 15 settembre 2020 ore 9,30 per conferimento incarico al CTU e al 27 ottobre 2020 ore 12 per sentire i testimoni. All'udienza del 15.09.2020 eravamo presenti tutti noi avvocati delle parti (mancavano le parti, compresa Sofia che non si è presentata) e il CTU ING. LUCA TENUTI. L'inizio delle operazioni peritali è stato fissato dal CTU per il 4 novembre alle ore 10,30 all'interno dell'Arena di Verona. A verbale ho nominato come nostro CTP Vittorio Ceradini. All'udienza DEL 27.10.2020 sono stati sentiti due nostri testimoni e due testi di Arena di Verona a prova contraria. L'udienza è stata poi rinviata al 16.03.2021 ore 11,45 per sentire il nostro teste Mannella e un altro loro teste a prova contraria. All'udienza del 16.03.2021 è stato sentito il nostro teste Mannella e il teste di controparte. Il Giudice ha rinviato al 24.09.2021 alle ore 12:00 per sentire il nostro teste Matteo Crivellari e un teste di controparte e per esame CTU. All'udienza del 24.09.2021 è stato sentito il nostro teste Matteo Crivellari e la teste a prova contraria di Arena di Verona, dopodiché il giudice ha rinviato la causa al 13 gennaio 2022 ore 12 per esame della CTU. All'udienza del 13.01.2022, stante la proroga richiesta dal CTU, la causa è stata rinviata dal Giudice (dott. Massimo Vaccari che ha sostituito definitivamente la Giudice Lara Ghermandi) all'udienza del 14.07.2022 per esame CTU. All'udienza del 14.07.2021 abbiamo discusso gli esiti della CTU. Arena di Verona ha chiesto che il giudice disponga la citazione del terzo ex art. 270 c.p.c. ossia della Soprintendenza e del Comune di Verona in quanto, a dire della controparte, se il Giudice dovesse ordinare ad Arena di compiere delle opere all'interno dell'Arena la Soprintendenza poi potrebbe opporsi. Io mi sono opposto alla chiamata del terzo chiedendo il rinvio per la discussione e comunque che la causa venga decisa con termine per note. Il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva il Giudice ha rigettato l'istanza della chiamata del terzo e ha rinviato per la discussione orale al 24.11.2022 ore 11:45. All'udienza del

24.11.2022 il Giudice - su concorde richiesta delle parti - ha disposto un rinvio per trattative al 16.02.2023. All'udienza del 16.02.2023 le parti hanno discusso la causa e il Giudice si è riservato la decisione. In data 20.03.2023 il Tribunale di Verona ha sciolto la riserva e ha emesso ordinanza di condanna nei confronti di Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona s.r.l. e Vivo Concerti per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, ha ordinato alle società di cessare la condotta discriminatoria mediante l'installazione delle pedane rialzate all'interno dell'anfiteatro e le ha condannate in solido a risarcire il danno a Sofia Righetti (3.500,00 euro) e a pubblicare a loro spese un estratto dell'ordinanza su Il Corriere della Sera. Ordinanza non impugnata e quindi passata in giudicato.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Procedimento civile Valentina Tomirotti contro Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona s.r.l. e Vivo Concerti s.r.l.- Tribunale di Montova sezione II Giudice dott. Giorgio Bertola - R.G. 3522/2019 - Ordinanza di rigetto - Abbiamo presentato atto di appello - Corte di Appello di Brescia - Sezione II - RG APPELLO 436/2020 - Consigliere relatore dott.ssa Manuela CANTU'.Prossima udienza: 14.12.2022. Accordo conciliativo stragiudiziale - Sentenza n. 1016 del 08.06.2023 con la quale la Corte di Appello ha dichiarato cessata la materia del contendere.

In data 25.10.2019 ho iscritto a ruolo presso il Tribunale di Verona - per conto della Sig.ra Valentina Tomirotti, persona con disabilità costretta a muoversi sulla sedia a ruote - un ricorso per condotta discriminatoria ex legge 67/2006 contro Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona s.r.l. e Vivo Concerti s.r.l. in quanto il posto in cui è ubicato, all'interno dell'Arena, il Settore Disabili non consente alle persone con disabilità motoria che siedono in carrozzina di vedere il palco durante gli spettacoli di extra-lirica. Abbiamo quindi chiesto al Tribunale di ordinare alle società convenute di individuare un punto all'interno dell'Arena dove collocare il Settore Disabili in modo da consentire anche a chi si sposta in carrozzina di vedere il concerto. La Sig.ra Valentina Tomirotti ha anche chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (Euro 5.000,00). La prima udienza è stata fissata per il 10.03.2020 e poi rinviata d'ufficio al 19.05.2020. All'udienza del

19.05.2020 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il Giudice si riservava e lo stesso giorno comunicava via pec alle parti il rigetto del ricorso non ravvisando alcuna discriminazione nella condotta delle società convenute e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza di rigetto è stata impugnata da Valentina Tomirotti. Ho notificato via pec in data 08.06.2020 l'atto di appello alle controparti. Il 09.06.2020 ho iscritto la causa a ruolo dinanzi alla Corte di Appello di Brescia. La prima udienza del processo di appello si terrà il 28.10.2020. All'udienza del 28.10.2020 la Corte ha deciso di rinviare la causa di appello al 03.03.2021 per la precisazione delle conclusioni (in quella sede deciderà anche sulla mia richiesta di ammettere le prove orali). All'udienza del 03.03.2021 la Corte di Appello di Brescia ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti 60 giorni di tempo per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. Successivamente la Corte di Appello di Brescia, pur ritenendo la causa matura per la decisione, l'ha rimessa sul ruolo per esperire il tentativo di conciliazione disponendo la comparizione personale delle parti all'udienza del 22 settembre 2021 ore 11:30. All'udienza del 22.09.2021 i difensori di tutte le parti processuali hanno fatto presente alla Corte che c'è una possibilità di conciliazione, tutto dipende dalla CTU che verrà depositata presso il Tribunale di Verona (causa Sofia Righetti). La Corte ha quindi rinviato al 09.02.2022 per darci tempo di trovare un eventuale accordo. L'udienza del 09.02.2022 è stata rinviata per trattative al 08.06.2022 e quest'ultima è stata rinviata a sua volta, sempre per trattative pendenti, al 14.12.2022 e, poi, di nuovo, al 03.05.23 e al 07.06.2023. Il 29 maggio 2023 le parti hanno concluso un accordo conciliativo stragiudiziale con il quale Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona si sono impegnate a installare due pedane all'interno dell'Arena entro il 31.12.2023 e tutte e tre le società si sono obbligate in solido a versare a Valentina euro 3mila a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Le parti si sono accordate nel senso di chiedere alla Corte di Appello di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti con integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. All'udienza del 07.06.2023 la Corte di Appello

si è riservata, dopodiché ha emesso la sentenza n. 1016 del 08.06.2023 con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

TRIBUNALE DI FERRARA

Procedimento civile Luca Marchetti + 4 contro Comune di Ferrara - Tribunale di Ferrara -. Giudice dott.ssa Marianna Cocca - R.G. 2940/2021 - Accordo conciliativo del 31.05.2023

Il giorno 17 dicembre 2021 ho iscritto a ruolo presso il Tribunale di Ferrara la causa civile per condotta discriminatoria attuata dal Comune di Ferrara nei confronti di Luca Marchetti e di altre 4 persone con disabilità a causa della presenza di numerose barriere architettoniche presenti nei luoghi e negli spazi pubblici indicati nella perizia di parte allegata al ricorso. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di Ferrara di realizzare le opere e gli interventi necessari al fine di rendere accessibili i luoghi pubblici indicati nel ricorso, oltre al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti. Il Comune di Ferrara si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale del nostro ricorso. La prima udienza di comparizione delle parti si è svolta il giorno 23.02.2022: all'esito dell'udienza la Giudice ci ha concesso termine fino al 13 aprile per deposito di note di replica e deposito di eventuale documentazione a prova contraria e ha rinviato al 20 aprile 2022 ore 12 per ammissione mezzi istruttori. L'udienza del 20 aprile 2022 è stata poi rinviata d'ufficio al 25.05.22. All'udienza del 25.05.2022 la Giudice ci ha invitati ad andare avanti con le trattative e a chiedere un rinvio di comune accordo. A questo punto, visto che fino a questo momento non ci sono stati incontri tra i nostri tecnici e quelli del Comune, abbiamo deciso di fare un ultimo tentativo di accordo e chiesto il rinvio. La Giudice ha rinviato al 14.09.2022 per ammissione mezzi istruttori. All'udienza del 14.09.2022 il Giudice ha concesso un ulteriore rinvio al 30.11.0222 per consentire al Comune di valutare attentamente le controproposte formulate dai ricorrenti per la conciliazione. All'udienza del 30.11.2022 è stato disposto un ulteriore rinvio per trattative al 01.03.2023. All'udienza del 01.03.2023 la causa è stata rinviata di nuovo per trattative all'udienza del

19.04.2023. All'udienza del 19.04.2023, anche su impulso del Giudice, abbiamo convenuto di stipulare una conciliazione giudiziale all'udienza del 31.05.2023. All'udienza del 31.05.23 le parti hanno concluso un accordo giudiziale nel quale il Comune di Ferrara, previo riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti, si è impegnato a realizzare tutta una serie di importanti lavori e interventi su alcuni luoghi pubblici di Ferrara volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali. I lavori previsti dovranno essere eseguiti entro date prestabilite dalle parti stesse. Il Comune inoltre ha pagato ai ricorrenti le spese legali (euro 3.500,00).

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Comune di Pomezia - Tribunale di Roma -. Giudice dottssa Damiana COLLA - R.G. 2446/2020 - .Prossima udienza 07.12.2022. Ordinanza di condanna del Comune di Pomezia del 13.12.2022 pubblicata il 05.01.2023.

Il 6 maggio 2019 l'Associazione Luca Coscioni ha iscritto a ruolo presso il Tribunale di Velletri una causa civile per condotta discriminatoria collettiva attuata dal Comune di Pomezia in danno delle persone con disabilità a causa della mancata adozione dei PEBA nonché della presenza di alcune barriere architettoniche presenti nei luoghi e negli spazi pubblici di Pomezia. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di adottare i PEBA nonché ogni provvedimento utile al fine di rendere accessibili i luoghi pubblici indicati nel ricorso, oltre al risarcimento di danni. Il Comune di Pomezia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale del nostro ricorso. La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 18.12.2019. All'udienza il Giudice del Tribunale di Velletri, dott. Garra, ha fatto notare alle parti che la sede legale dell'Associazione ricorrente è a Roma e che pertanto la competenza territoriale spetta al Tribunale di Roma. Le parti a questo punto hanno aderito di comune accordo all'eccezione di incompetenza per territorio e il Tribunale con ordinanza ha disposto in conformità. In data 04.01.2020 ho depositato telematicamente a Roma il ricorso in riassunzione. Il procedimento è stato iscritto a ruolo al numero di R.G. 2446/2020 ed è

stato assegnato al Giudice dott.ssa Damiana COLLA. La prima udienza, fissata inizialmente per il 13.05.2020, è stata rinviata - causa Covid-19 - al 24.02.2021. L'udienza del 24.02.2021 è stata poi rinviata - causa eccessivo carico di lavoro del magistrato - al 29.09.2021. All'udienza del 29.09.2021 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato al 15.06.2022 per la decisione concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di Note Conclusionali. All'udienza del 15.06.2022 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. A scioglimento della riserva il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e rinviato per la decisione al 07.12.2022 per concedere alla associazione ricorrente di controdedurre in merito alla documentazione prodotta dal Comune con le Note conclusive. All'udienza del 07.12.2022 la Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Il 05.01.2023 la cancelleria mi comunica l'ordinanza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del Comune di Pomezia. Il Tribunale ha riconosciuto espressamente che la mancata adozione del PEBA e delle barriere architettoniche indicate nel ricorso costituisce una condotta discriminatoria di tipo indiretto nei confronti della collettività delle persone con disabilità. Ha ordinato al Comune di Pomezia di rimuovere le barriere architettoniche entro il 31.12.2023 (non gli ha ordinato di adottare il PEBA in quanto il Pebas è stato adottato in corso di causa), adottando un Piano di rimozione delle stesse, sentita l'associazione, entro il 30.06.2023. Ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall'Associazione. Ha ordinato la pubblicazione dell'ordinanza di condanna su Il Messaggero a spese del Comune di Pomezia, il quale è stato condannato al pagamento delle spese legali. Ordinanza non impugnata dal Comune di Pomezia e quindi passata in giudicato.

TRIBUNALE DI MILANO

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Comune di Milano - Tribunale di Milano -.R.G. 24409/2022 - Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi. Ordinanza di rigetto del 05.04.2023.

Il 15.07.2022 l'Associazione Luca Coscioni si costituisce nel giudizio promosso da alcuni genitori degli alunni con disabilità della Scuola per

Ciechi di Via Vivaio. I ricorrenti chiedono che il Comune di Milano venga condannato per condotta discriminatoria per aver deciso di spostare la sede dell'Istituto statale per ciechi da Via Vivaio a Via Gabriele D'Annunzio. Si sostiene infatti che la sede di Via D'Annunzio non sia idonea al progetto educativo applicato dalla scuola di via vivaio, ciò a causa della insufficienza e inadeguatezza degli spazi. I ricorrenti chiedono in via cautelare che il Tribunale disponga la sospensione della decisione di trasferire la scuola in Via D'Annunzio e, nel merito, che il Comune individui una sede idonea e più adatta al progetto educativo della Scuola di Via Vivaio. Il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza cautelare al 21 luglio 2022 e l'udienza di merito al 05.10.2022. L'Associazione Luca Coscioni si è costituita in giudizio mediante un intervento adesivo autonomo ex art. 105 primo comma c.p.c. lamentando il fatto che la condotta discriminatoria del Comune di Milano non pregiudica solo i diritti dei singoli ricorrenti ma anche quelli della collettività delle persone con disabilità, il che legittima l'intervento in giudizio dell'Associazione. Anche l'associazione Luca Coscioni ha proposto una sua istanza cautelare. L'udienza cautelare del 21.07.2022 è stata rinviata insieme a quella di merito del 05.10.2022. All'udienza del 05.10.2022 abbiamo discusso sia il cautelare che il merito: il Giudice si è riservato la decisione sul cautelare e ha detto che il procedimento nel merito probabilmente andrà avanti in quanto dovrà ammettere una CTU. A scioglimento della riserva il Giudice ha rigettato la domanda cautelare e ha rinviato la causa all'udienza del 17.11.2022 per la discussione del merito. All'udienza del 17.11.2022 la causa è stata rinviata al 16.03.2023 e successivamente all'udienza di discussione del 30.03.2023. All'udienza del 30.03.2023 il Giudice si è riservato la decisione e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 05.04.2023, ha rigettato le domande dei ricorrenti e quelle contenute nel nostro atto di intervento in quanto "fino a quando non saranno completati i lavori di adeguamento della struttura di Viale D'Annunzio non sarà possibile ravvisare le condotte discriminatorie lamentate dai ricorrenti". Spese legali interamente compensate tra le parti.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Antonio Panci contro Roma Capitale - Tribunale di Roma - .Inaccessibilità casa popolare - Giudice dott.ssa Silvia Albano - R.G. 33083/2019 - Accoglimento parziale - Ordinanza del 09.03.2023.

Il 17 maggio 2019 il Sig. Antonio Panci ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma chiedendo la condanna di Roma Capitale per condotta discriminatoria a causa della inaccessibilità della sua abitazione (abitazione di edilizia residenziale pubblica, quindi di proprietà del Comune di Roma) posto che il ricorrente non riesce ad uscire di casa a causa della mancata installazione di una piattaforma ribaltabile o di un paranco motorizzato che gli consenta di superare il dislivello del pianerottolo e di farlo accedere all'ascensore. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale ordini a Roma Capitale di rendere accessibile l'abitazione del Sig. Panci, oltre a risarcire il danno non patrimoniale patito da quest'ultimo (quantificato in via equitativa in 25mila euro). Il Giudice - dott.ssa Silvia Albano - ha fissato l'udienza per decidere sulla domanda cautelare per il giorno 03.09.2019. All'udienza ha concesso termini alle parti per il deposito di Note Autorizzate, dopodiché, in data 10.10.2019 ha rigettato la domanda cautelare e ha rinviato per la decisione di merito al 12.05.2020 ore 10,30. Contro il rigetto della domanda cautelare ho proposto Reclamo al Collegio. Il Comune di Roma si è costituito davanti al Collegio chiedendo il rigetto del reclamo. All'udienza collegiale del 13.12.2019 ero presente io e il Sig. Panci e l'avvocatura comunale. Discussione brevissima, il collegio ha anche rivolto qualche domanda al Sig. Panci. Il collegio si è riservato. Il reclamo veniva rigettato con decreto del 13.01.2020 notificatomi via pec in data 22.01.2020. Motivazione del rigetto: non è stato dimostrato il *periculum in mora* in quanto è risultato dalle dichiarazioni dello stesso Panci che il ricorrente, anche se con difficoltà, riesce ad entrare e uscire di casa. In data 06.03.2020 ho depositato Note Autorizzate in vista dell'udienza del 12.05.2020. All'udienza del 12.05.2020 il Giudice si riservava sulle domande delle parti e sulle richieste istruttorie. In data 13.07.2020 mi è stata notificato via pec lo scioglimento della riserva: il Giudice ha nominato il medico-legale per verificare se effettivamente la patologia da cui è affetto il Sig. Panci non gli permette di stare seduto sul seggiolino che Roma Capitale aveva montato per superare la barriera architettonica. Il Giudice ha rinviato

all'udienza del 12.01.2021 ore 12,30 per il conferimento dell'incarico al CTU dott. Franco D'Ignazio. All'udienza del 12.01.2021 il CTU era assente. Appena iniziata l'udienza il Giudice ci ha informati che presso la cancelleria era giunta una mail da parte del Sig. Panci con la quale quest'ultimo ha ricusato il Giudice. Il Giudice ha dunque rinviato al 28 settembre 2021 ore 13:00 per gli stessi incombenti (conferimento incarico al CTU) disponendo l'acquisizione agli atti della istanza di ricusazione e inviando la stessa al Presidente di Sezione affinché quest'ultimo assuma i provvedimenti ritenuti più opportuni. Il 30 marzo 2021 la Cancelleria mi comunica il rigetto dell'istanza di ricusazione presentata personalmente da Antonio Panci Il Giudice ha quindi disposto che la causa debba essere riassunta entro il termine perentorio di sei mesi ai sensi dell'art. 54 c.p.c.. Il 06.04.2021 ho depositato per via telematica il ricorso in riassunzione. Il 09.04.2021 la cancelleria mi notifica via pec il decreto di fissazione emesso dal G.I. dott.ssa Albano: è stata confermata l'udienza del 28.09.2021 ore 13 per il conferimento incarico al CTU. Il Giudice mi ha dato termine per notificare il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione udienza alla controparte, il che è puntualmente avvenuto. All'udienza del 28.09.2021, stante l'assenza del CTU, il giudice ha rinviato la causa al 26 ottobre 2021 ore 11,30 sempre per giuramento e quesiti al CTU. L'udienza del 26.10.22 è stata rinviata d'ufficio al 01.02.22. All'udienza del 01.02.2022 era presente il CTU che ha prestato giuramento e al quale il Giudice ha assegnato il quesito. Inizio operazioni peritali fissato per il 28 febbraio 2022 ore 12 a casa di Panci. Causa rinviata al giorno 11.10.2022 (già disposta trattazione scritta con termine per il deposito di note fino a 5 giorni prima dell'udienza) per decisione con termine per note conclusionali fino a 60 giorni prima dell'udienza (tieni conto che c'è la sospensione dei termini feriali i 30 giorni di agosto) e termine per note di replica fino a 10 giorni prima. Il Sig. Panci ha rifiutato di sottoporsi alla CTU e ha detto di non voler più essere difeso e che la causa non gli interessa più. All'udienza del 11.10.2022 il Tribunale di Roma ha rinviato la causa a febbraio 2023 per gli stessi incombenti. All'udienza del 14.02.2023 il Giudice si è riservato la decisione. Con ordinanza del 09.03.2023 il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto la domanda del Sig. Panci ossia: 1) il Tribunale non ha ordinato a Roma

Capitale di installare il montascale a pedana come da noi richiesto, in quanto ha ritenuto non provato - a causa della mancata sottoposizione alla CTU da parte del Sig. Panci - che il vecchio montascale a seggiolino fosse inidoneo e/o inadeguato al superamento delle barriere architettoniche; 2) il Tribunale ha comunque condannato Roma Capitale per condotta discriminatoria nei confronti del Sig. Panci a causa del ritardo con cui è stato montato il montascale a seggiolino. In pratica la Giudice Silvia Albano ha riscontrato che dal 2016 al 2019 Roma Capitale, nonostante più volte sollecitata, si è rifiutata di realizzare qualsiasi tipo di intervento all'interno del Condominio. Per questi motivi l'amministrazione comunale dovrà versare al Sig. Panci Euro 3.000,00 (tremila) a titolo di risarcimento danni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Flixbus Italia s.r.l.- RG 2968/18 - Tribunale di Roma -.Giudice dott.ssa Giulia Pratesi - Procedimento di appello RG appello 5172/2018 - I sezione civile - Consigliere Relatore Elena Fulgenzi.- Accordo transattivo - Cessazione della materia del contendere

L'Associazione Luca Coscioni ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma chiedendo la condanna di Flixbus per condotta discriminatoria nei confronti delle persone disabili a causa della inaccessibilità degli autobus che operano per Flixbus. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale ordini a Flixbus di rendere accessibili i mezzi di trasporto anche alle persone con disabilità, oltre a risarcire il danno non patrimoniale chiesto dalla stessa Associazione (20 mila euro). La prima udienza si è tenuta in data 09.05.2018. Il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 31.05.2018, notificata via pec alle parti in data 11.06.2018, il Tribunale di Roma ha condannato Flixbus per condotta discriminatoria ordinando all'azienda di trasporto di mettere a disposizione delle persone disabili entro 60 giorni autobus accessibili e di pubblicare a sue spese il provvedimento sulle pagine del Corriere della Sera. Flixbus è stata anche condannata a pagare le spese legali. Il 12 luglio 2018, Flixbus mi ha notificato l'atto di appello. La prima udienza - con annessa richiesta di sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza impugnata - si è tenuta di fronte

alla Corte di Appello di Roma a dicembre 2018. La Corte di Appello ha accolto la richiesta di sospensiva limitatamente al capo della condanna che obbliga Flixbus a mettere a disposizione dell'utenza mezzi accessibili. L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata rinviata al 10.12.2019. Il processo d'appello è stato rinviato per i medesimi incumbenti al 09.07.2020. L'udienza del 09.07.2020 è stata rinviata - causa Covid-19 - al 15.04.2021 sempre per gli stessi incumbenti. In seguito ad un accordo transattivo del 17 ottobre 2021 tra l'Associazione Luca Coscioni e Flixbus, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2021 emessa in riforma dell'ordinanza impugnata, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Procedimento civile Associazione Coscioni (Laura Fois) contro Roma Capitale e ATAC S.p.A.- RG APPELLO 4144/14 - Corte di Appello di Roma -

L'Associazione Luca Coscioni ha agito in giudizio contro Roma Capitale per il mancato funzionamento degli impianti di traslazione (ascensori e servoscala) presso le fermate della metropolitana (Stazione Cipro e Cinecittà); il che ha impedito al figlio della Sig.ra Fois, Pietro Maitan, di prendere la metro come tutti gli altri ragazzi della sua età. La prima udienza, inizialmente prevista per il giorno 8 novembre 2013, è stata spostata d'ufficio dal Tribunale al 10 gennaio 2014, in quanto Roma Capitale ha chiamato in garanzia ATAC S.p.A., ente gestore della metropolitana. Ed invero Roma Capitale si dichiara estranea alla causa e declina ogni responsabilità in quanto le stazioni di Cipro e Cinecittà sono state dotate delle strutture per superare le barriere architettoniche, se poi queste non funzionano, secondo l'ente comunale, sarebbe colpa del gestore della metropolitana (ATAC). All'udienza del 10 gennaio 2014 il Giudice, dopo aver sentito personalmente la Sig.ra Fois, ha rinviato la causa all'udienza del 17 aprile 2014 per la discussione e la conseguente decisione (con termine di gg. 60 prima dell'udienza per deposito di note, documenti e deduzioni istruttorie).

Alla fine - con ordinanza del 4 giugno 2014 - il Tribunale ha accolto in pieno la nostra domanda condannando in solido sia Roma Capitale che ATAC S.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla persona con disabilità (euro 2.500,00) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di urgenti misure organizzative atte a garantire la costante presenza di personale presso le stazioni della metropolitana in modo da garantire il continuo funzionamento dei servoscala e degli ascensori ubicati al loro interno. L'ordinanza è stata poi pubblicata su Il Messaggero a spese di Atac S.p.a. La predetta ordinanza è stata successivamente impugnata da Roma Capitale (appello principale) e da Atac S.p.A (appello incidentale). Io mi sono costituito in giudizio eccependo la tardività di entrambi gli atti di impugnazione. La prima udienza del processo di appello si è svolta il 20 gennaio 2015 e la causa è stata rinviata al 06 marzo 2018, poi d'ufficio al 04.06.2019, quindi sempre d'ufficio al 08.10.2019 ed infine ancora d'ufficio al 25.05.2020 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 25.05.2020 la causa è stata trattenuta in decisione e la Corte di Appello ci ha concesso i termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e note di replica. In data 18.06.2021 mi è stato comunicato via pec l'esito: gli appelli di Roma Capitale e di Atac sono stati dichiarati inammissibili in quanto tardivi e quindi l'ordinanza impugnata è stata confermata. Roma Capitale è stata condannata a pagare le spese legali del II grado di giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE

*Procedimento Lucia Giatti contro Comune di San Paolo di Jesi - RG Cassazione 15088/18 - Corte di Cassazione - Sentenza n. 3691/2020-**Primo grado, appello e Cassazione.***

Il Consiglio Comunale di San Paolo di Jesi è inaccessibile alle persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a rotelle in quanto lo stesso è situato al secondo piano e per accedervi bisogna percorrere due rampe di scale molto ripide. L'associazione Luca Coscioni, alla quale si è rivolta una ragazza disabile costretta a muoversi con l'ausilio della carrozzina, ha predisposto il ricorso contro il Comune di San Paolo di Jesi per condotta

discriminatoria, chiedendo la rimozione della barriera architettonica e il risarcimento dei danni patiti dalla disabile. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Jesi ha rigettato la domanda (con ordinanza del 26 giugno 2013) condannando la persona disabile a pagare le spese di lite (Euro 1.500,00). Contro questa sentenza Lucia Giatti, per il nostro tramite, ha presentato appello ex art. 702-quater c.p.c. Il 4 dicembre si è svolta la prima udienza innanzi la Corte di Appello di Ancona, la causa è stata rinviata al 5 febbraio 2014. All'udienza del 5 febbraio 2014 abbiamo depositato note di replica alla comparsa di costituzione del Comune di San Paolo di Jesi, dopodiché la Corte di Appello ha rinviato il procedimento al 15 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni. Il 15 marzo 2017 la causa è stata trattata a sentenza. In data 14.11.2017 è stata pubblicata la sentenza n. 1710/2017 con la quale la Corte di Appello ha accolto il nostro atto di impugnazione condannando il Comune di San Paolo di Jesi per condotta discriminatoria nonché a risarcire a Lucia Giatti il danno non patrimoniale pari ad Euro 15mila nonché a sborsare altre 15 mila euro a titolo di rifusione delle spese legali per i due gradi di giudizio. **(nota bene: nel frattempo, ossia a maggio 2014, il Comune ha finalmente installato l'ascensore)**

In data 15.05.2018 il Comune di San Paolo di Jesi mi ha notificato via pec il ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Ancona ha condannato l'ente comunale a risarcire il danno a Lucia Giatti a causa della inaccessibilità dell'edificio comunale.

Per conto di Lucia Giatti mi sono costituito in giudizio con controricorso che abbiamo notificato al Comune di San Paolo di Jesi in data 18.06.2018. Dopo qualche giorno ho depositato il fascicolo e i documenti in cancelleria. All'udienza del 15.10.2019 di fronte alla Terza Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione io e il collega abbiamo discusso oralmente la causa e presentato le nostre conclusioni. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso presentato dall'ente comunale posto che secondo lui la Corte di Appello non avrebbe motivato sul requisito della colpa (secondo il procuratore generale il concetto di discriminazione andrebbe letto congiuntamente all'art. 2043 c.c. ossia deve essere presente il dolo o la colpa!). La Corte si è riservata. In data 13.02.2020 mi è stata

comunicata via pec la sentenza n. 3691/2020 della Corte di Cassazione. Il Ricorso del Comune di San Paolo di Jesi è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali relative al giudizio di legittimità. In data 25.08.2020 il Comune di San Paolo di Jesi ha fatto un bonifico a Lucia Giatti versando la somma liquidata a titolo di risarcimento danni e saldando tutte le spese legali. L'ascensore è stato installato all'interno dell'edificio comunale a maggio 2014, prima della pubblicazione della sentenza di appello.

TRIBUNALE DI FERRARA

Procedimento civile Fausto Bertoncelli contro Comune di Ferrara - Tribunale di Ferrara -. Giudice dott.ssa Marianna Cocca - R.G. 196/2022 -.Prossima udienza da stabilire.

Il giorno 27 gennaio 2022 ho iscritto a ruolo presso il Tribunale di Ferrara la causa civile per condotta discriminatoria attuata dal Comune di Ferrara nei confronti di Fausto Bertoncelli a causa della inaccessibilità della Torre dell'Orologio nonché di alcune fermate dell'autobus. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di Ferrara di realizzare le opere e gli interventi necessari al fine di rendere accessibili la Torre dell'Orologio e le fermate degli autobus indicate nel ricorso, oltre al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente. Il Comune di Ferrara si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto integrale del nostro ricorso. La prima udienza di comparizione delle parti si è svolta il giorno 24.03.2022: la Giudice ha rinviato la causa al 30.06.22 ore 10:30 concedendo a parte ricorrente 30 giorni per il deposito di note de replica alla comparsa di controparte e deposito di eventuale documentazione e alla controparte ulteriori 30 giorni per replicare alle deduzioni del ricorrente. Prima dell'udienza del 30 giugno, il difensore del Comune mi fa pervenire una bozza di accordo transattivo che il mio cliente ha giudicato assolutamente insoddisfacente, sicché abbiamo deciso di andare avanti con la causa. All'udienza del 30.06.2022 abbiamo quindi fatto presente al Giudice che non esistono i margini per un accordo, sicché il Tribunale ha assunto la causa in riserva. Il Tribunale ha sciolto la riserva formulando una proposta

transattiva alle parti e rinviando la causa all'udienza del 14.09.2022 per valutarla. All'udienza del 14.09.2022 il Giudice ha concesso un ulteriore rinvio al 30.11.2022 per consentire alle parti di addivenire ad una conciliazione. All'udienza del 30.11.2022 il Comune di Ferrara ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185 c.p.c., quindi il Giudice ha dato atto a verbale dell'intervenuto accordo tra le parti e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

TRIBUNALE DI LATINA

Procedimento civile Edward von Freymann e Giuseppe Di Lelio contro Comune di Sperlonga (inaccessibilità di Piazza Fontana e del Belvedere) - Tribunale di Latina -.R.G. 6016/2018 - Prossima udienza 27.10.2020.

Il 31 ottobre i ricorrenti hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina una causa civile per condotta discriminatoria nei confronti del Comune di Sperlonga a causa delle barriere architettoniche presenti in Piazza Fontana e presso il Belvedere. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune di adottare ogni provvedimento utile al fine di rendere accessibili i predetti luoghi pubblici, oltre al risarcimento di danni. Si costituisce in giudizio il Comune di Sperlonga e chiede il rigetto della domanda e, in via preliminare, la riunione di questo procedimento con altri due già pendenti presso il Tribunale di Latina. All'udienza del 21.05.2019 il Giudice, dott. Galasso, NON ha disposto la riunione dei procedimenti; dopodiché io mi sono riportato al ricorso introduttivo insistendo per l'accoglimento delle domande in esso contenute, ho chiesto il rigetto delle eccezioni formulate in via pregiudiziale da controparte e a tale proposito ho prodotto l'ordinanza del Giudice Lodolini che già aveva rigettato le stesse eccezioni ed ho insistito per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti. Il Giudice si è riservato. Il 03.06.2019 mi viene comunicata via pec l'ordinanza con la quale il Giudice ha disposto una CTU sui luoghi di causa e rinviato il procedimento al 29.10.2019 per il conferimento dell'incarico al perito. All'udienza del 29.10.2020 il CTU ha prestato giuramento e gli sono stati sottoposti i quesiti. Le operazioni peritali inizieranno il 11.11.2019 alle

15,30 presso il Comune di Sperlonga. Il Giudice ha quindi rinviato la causa al 09.04.2020 ore 11 per esame CTU e conclusioni. L'udienza del 09.04.2020 è stata successivamente rinviata, causa Covid, al 27.10.2020 per gli stessi incumbenti. All'udienza del 27.10.2020 il Giudice si è riservato. In data 05.03.2021 mi è stata comunicata via PEC l'ordinanza decisoria datata 05.02.2021 con la quale Il Giudice ha condannato il Comune di Sperlonga per condotta discriminatoria ordinandogli di rimuovere le barriere architettoniche attraverso la realizzazione - entro sei mesi - di tutte le opere indicate dal CTU al fine di rendere Piazza Fontana e il Belvedere accessibili anche alle persone con disabilità motoria. Il Comune di Sperlonga è stato inoltre al pagamento delle spese legali (6mila euro più accessori di legge), al rimborso delle spese vive (Contributo unificato e marca da bollo per iscrivere causa a ruolo) e al pagamento delle spese di CTU. Infine il Comune di Sperlonga è stato condannato a pubblicare a sue spese l'ordinanza di condanna su "Il Corriere della Sera".

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Roma Capitale RG 82452/17 - Tribunale di Roma - Inaccessibilità cavalcavia pedonale presente presso stazione ferroviaria di Ostia Antica - Giudice De Nuccio Lilla. - Ordinanza ex art. 702-ter di condanna del 14.12.2020.

L'Associazione Luca Coscioni ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma chiedendo la condanna di Roma Capitale per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della inaccessibilità del cavalcavia che collega la stazione ferroviaria di Ostia Antica al Parco Archeologico. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale ordini a Roma Capitale di rendere accessibile il ponte pedonale anche alle persone con disabilità, oltre a risarcire il danno non patrimoniale chiesto dalla stessa Associazione (16 mila euro). La prima udienza è stata fissata il 16 maggio 2018 alle ore 11,15. Alla prima udienza il Giudice ha autorizzato le parti a produrre ulteriori richieste istruttorie entro il 30 settembre 2018. Ho depositato la memoria con le richieste istruttorie e la causa è stata rinviata ben due volte d'ufficio per cambio del giudice, per cui la udienza di

ammissione dei mezzi istruttori si è tenuta il 22 marzo 2019 alle ore 14,30. All'udienza del 22.03.2019 ho insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso; controparte si è richiamata ai propri scritti difensivi e ai documenti prodotti e ha chiesto il mutamento del rito. Io mi sono opposto al mutamento del rito. Il Giudice si è riservato. In data 21.05.2019, a scioglimento della riserva, il Giudice NON ha disposto il mutamento del rito richiesto da controparte; ha ammesso tutte le produzioni documentali delle parti e ha ammesso la prova testimoniale da me articolata nelle memorie autorizzate, mentre non ha ammesso la prova testimoniale da me articolata nel ricorso introduttivo in quanto in parte irrilevante ed in parte assorbita dalla prova ammessa. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 22.11.2019 ore 10:00 - poi rinviata d'ufficio al 13.12.2019 - per sentire i nostri testi. All'udienza del 13.12.2019 ero presente solo io, l'avvocatura comunale non si è presentata. Il giudice, dott.ssa De Nuccio, ha ascoltato i nostri due testimoni presenti: Roberta Bonini e Matteo Barile, dopodiché io ho rinunciato all'altro teste (Mauro Bacchiocchi che non si è presentato perché aveva problemi a venire e che mi ha chiesto se possibile di rinunciare alla sua testimonianza), tanto avrebbe dovuto riferire sulle medesime circostanze. Il Giudice ha rinviato per la decisione al 17 luglio 2020 ore 9,30 e seguenti per la decisione concedendo alle parti termine per note conclusive fino al 12.06.2020. In data 09.06.2020 ho depositato via pec le note conclusionali. La causa è stata rinviata d'ufficio - causa Covid-19 - al 17.11.2020 ore 10:00 per gli stessi incombenti.

In data 21.12.2020 il Tribunale mi ha notificato l'ordinanza del 14.12.2020 con la quale il nostro ricorso è stato totalmente accolto: Roma Capitale è stata condannata per condotta discriminatoria e ad elaborare entro sei mesi un Piano di rimozione delle discriminazioni accertate sentita l'Associazione Luca Coscioni. Il Comune di Roma inoltre è stato condannato a risarcire il danno non patrimoniale (10.000,00 euro) all'Associazione Luca Coscioni, nonché le spese legali, oltre a pubblicare l'ordinanza a sua cura e spese su Il Messaggero- Roma Capitale non ha impugnato l'ordinanza sicché la stessa è passata in giudicato. A giugno 2026 il cavalcavia pedonale presente presso la stazione di Ostia Antica è stato reso accessibile mediante la installazione di due ascensori.

TRIBUNALE DI ROMA

*Procedimento civile Andrea Fiorini e Mauro Bacchiocchi contro ATAC S.p.A.-
Tribunale di Roma - RG 704/2020 - Giudice dott.ssa De Nuccio Lilla -
Ordinanza di condanna del 28.07.2022..*

Andrea e Mauro - persone con disabilità motoria - si sono rivolti all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori ubicati presso le stazioni "Porta San Paolo", "Eur Magliana", "Ostia Antica" e "Castel Fusano" (tratta ferroviaria Roma-Lido). I predetti impianti infatti non risultano funzionanti e ciò senza che l'utenza fosse stata avvertita in alcun modo di questo mancato funzionamento. Con la nostra assistenza legale i ricorrenti hanno quindi deciso di fare causa ad ATAC S.p.A. (ossia al gestore degli impianti di traslazione ubicati presso la tratta ferroviaria in questione). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato lo scorso 19 dicembre 2019 presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni nuovamente ATAC S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti dei due ricorrenti con disabilità, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire l'immediato ripristino del funzionamento degli impianti di traslazione presso le predette stazioni. La causa - iscritta a ruolo il 18.12.2019 - è stata assegnata al Giudice dott.ssa De Nuccio Lilla, la quale ha fissato con decreto la prima udienza di trattazione per il 21.03.2021. L'udienza del 21.03.2021 è stata differita d'ufficio - causa eccessivo carico di lavoro del Giudice - al 29.10.2021 ore 11,30 stessi incombenti. Anche l'udienza del 29.10.21 è stata differita d'ufficio - causa eccessivo carico di lavoro del Giudice - al 27.05.2022 ore 10,00 stessi incombenti. L'udienza del 27.05.2022 è stata spostata d'ufficio al 08.07.2022. All'udienza del giorno 08.07.2022 la Giudice tratteneva la causa in decisione. Con provvedimento del 28.07.2022 il Tribunale di Roma ha condannato ATAC per condotta discriminatoria attuata nei confronti dei ricorrenti ordinando all'azienda di

trasporto di mettere in funzione gli ascensori ubicati presso le stazioni di Eur Magliana, Castel Fusano, Piramide San Paolo e Ostia Antica e condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato ai ricorrenti nonché al pagamento delle spese legali.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni e Christian DURSO contro Comune di Anacapri - Tribunale di Napoli -.R.G. 24647/2018

In data 12.09.2018 l'Associazione Luca Coscioni e Christian Durso hanno presentato ricorso in sede civile contro il Comune di Anacapri chiedendo al Tribunale di Napoli di condannare l'ente pubblico per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata rimozione delle barriere architettoniche (quattro scalini) che non consentono a chi si muove sulla sedia a ruote di raggiungere il Belvedere della Migliera. Con il ricorso l'Associazione Coscioni e Christian Durso chiedono la realizzazione di uno scivolo in grado di consentire anche a chi ha una disabilità motoria di raggiungere il Belvedere, oltre al risarcimento del danno (15mila euro chiesti da Christian Durso e 7mila dall'associazione Luca Coscioni). Il procedimento è stato assegnato al dott. Magliuolo, X sezione civile del Tribunale di Napoli. La prima udienza si è tenuta il 13 maggio 2019. All'udienza del 13.05.2019 non era assente Christian Durso. Ho contestato a verbale quanto dedotto ed eccepito da controparte nella comparsa di costituzione ed ho insistito per l'accoglimento del ricorso e delle istanze istruttorie in esso contenute. Il giudice si è riservato e ha concesso alle parti giorni 20 per deposito di Note Autorizzate. In data 23.05.2019 ho depositato via pec le Note Autorizzate insistendo per il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da controparte. Il Giudice ha sciolto la riserva rinviando la causa al 07.10.2019 ore 11. All'udienza del 07.10.2019 ero presente io e, per la controparte, il sostituto dell'avvocato Barbatelli. Il Comune di Anacapri ha depositato tutta la documentazione chiesta dal Giudice dalla quale si evince che il Comune di Anacapri a settembre 2019 ha stanziato alcuni fondi pari a circa 70 mila euro per realizzare le opere e rendere accessibile il Belvedere. Io ho chiesto che la causa venga decisa. Il Giudice ha rinviato al 16 marzo 2020 ore 11

per dare tempo al Comune di realizzare l'opera, pertanto se il Comune avrà realizzato la rampa/scivolo, allora il Giudice si pronuncerà sul resto delle domande (risarcimento danni e spese legali), e ovviamente io a verbale rinuncerò a quella parte della domanda con la quale chiedo che venga abbattuta la barriera architettonica. Se invece la rampa non sarà stata realizzata, allora il Giudice si pronuncerà su tutte le domande e le eccezioni (compresa quella relativa al difetto di giurisdizione). La causa del 16 marzo 2020 è stata rinviata - causa Covid-19 - al 28 settembre 2020 per discussione. Nel frattempo, a marzo 2020, il Comune di Anacapri ha ultimato i lavori e pertanto oggi il Belvedere della Migliera è finalmente accessibile. All'udienza del 28.09.2020 ho rinunciato alla domanda contenuta al punto n. 1) delle conclusioni (visto che la barriera architettonica è stata abbattuta) ed ho insistito per la richiesta di risarcimento danni in favore dell'Associazione Luca Coscioni e di Christian Durso. In data 19.10.2020 il Tribunale di Napoli mi notifica via PEC l'ordinanza emessa in pari data con il quale il nostro ricorso è stato totalmente accolto: il Comune di Anacapri è stato condannato per condotta discriminatoria a risarcire il danno non patrimoniale cagionato a Christian Durso (Euro 8mila) e all'Associazione Luca Coscioni (Euro 3mila), nonché al pagamento delle spese legali. Il Comune non è stato condannato a pubblicare l'ordinanza su un giornale a sue spese in quanto nel frattempo ha provveduto a rimuovere le barriere architettoniche.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Procedimento civile Enrico Ferraro contro Comune di Goito - Tribunale di Mantova -.R.G. 3850/2018 - Giudice Valeria MONTI. Inaccessibilità del cimitero di Goito. Ordinanza di condanna del 15.03.2019.

Nel mese di ottobre 2018 Enrico Ferraro ha iscritto a ruolo presso il Tribunale di Mantova una causa civile per condotta discriminatoria nei confronti del Comune di Goito a causa della presenza delle barriere architettoniche che rendono inaccessibile il cimitero di Goito dove si trova la tomba di suo padre. Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al

Comune di adottare ogni provvedimento utile al fine di rendere i luoghi del cimitero accessibili, oltre al risarcimento di danni. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 15 gennaio 2019, nel frattempo le piattaforme elevatrici presso il cimitero sono state rimesse in funzione a partire dal 27.12.2018. Si va avanti quindi solo sulla richiesta di risarcimento danni. Il 15.03.2019 il Tribunale di Mantova ha emesso l'ordinanza con la quale l'amministrazione comunale è stata condannata per condotta discriminatoria a risarcire il danno non patrimoniale al Sig. Ferraro (Euro 1.500,00) e al pagamento delle spese legali.

TRIBUNALE DI IVREA

Procedimento civile Nadia Covacci contro Rete Ferroviaria Italiana- Tribunale di Ivrea - Giudice dott.ssa Paola Cavarero - R.G. 3502/2019 - Prima udienza 04.12.2019 differita al 25.03.2020, che a sua volta è stata rinviata d'ufficio, causa Covid, al 16.09.2020. Ordinanza si rigetto del 07.12.2020.

La Sig.ra Covacci - persona con disabilità costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolta all'Associazione Luca Coscioni a causa della mancata accessibilità della stazione ferroviaria di Diano Marina (l'eccessivo dislivello tra il binario e il vagone del treno non consente a chi si muove in carrozzina di salire sul convoglio) e soprattutto a causa della mancata assistenza da parte della Sala Blu di RFI. Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato in data 01 ottobre 2019 presso il Tribunale di Ivrea. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni R.F.I. per condotta discriminatoria nei confronti della Sig.ra Covacci, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a mettere i binari a raso con i vagoni del treno o, in caso contrario, a prevedere che quella stazione rientri nel circuito delle SaleBlu così da garantire alle persone con disabilità il servizio di assistenza per salire e scendere dal treno attraverso la presenza di un carrello elevatore. La causa è stata assegnata al Giudice, dott.ssa Paola Cavarero e la prima udienza di discussione è stata fissata per il prossimo 04.12.2019 alle ore 11,30, differita poi al 25.03.2020 ed infine rinviata d'ufficio, causa Covid, al

16.09.2020. All'udienza del 16.09.2020 era presente anche la Sig.ra Nadia Covacci alla quale il Giudice ha anche rivolto alcune domande. Io e l'avvocato di RFI abbiamo discusso la causa oralmente per più di mezz'ora e il Giudice ha verbalizzato in forma riassuntiva le nostre deduzioni e osservazioni. Ho chiesto un termine per deposito di Note Autorizzate ma il Giudice ha detto che la causa era matura per la decisione e quindi si è riservata senza concedere alle parti alcun termine. A scioglimento della riserva il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 07.12.2020, ha rigettato la domanda di Nadia Covacci e disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Dario Di Francesco contro ATAC S.p.A.- RG 60614/19 - Tribunale di Roma - Giudice Damiana Colla (Sezione diritti della persona e immigrazione civile)- Prima udienza 19.02.2020.

Dario D. - persona con disabilità costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolto all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso le stazioni "Eur Palasport" e "Eur Magliana" (Linea B) della metropolitana di Roma. I predetti impianti infatti non risultavano funzionanti senza che l'utenza fosse stata avvertita in alcun modo. Con la nostra assistenza legale Dario D. ha quindi deciso di fare causa ad ATAC S.p.A. (ossia al gestore degli impianti di traslazione ubicati presso le fermate della metropolitana). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato lo scorso 26 settembre 2019 presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni nuovamente ATAC S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti di un ragazzo disabile, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione presso le predette stazioni. Alla prima udienza del 19.02.2020 ero presente io e il collega che difende ATAC. Visto che i fatti non sono

contestati, ho chiesto al giudice che la causa venga decisa e ho prodotto l'ordinanza di condanna emessa nel procedimento promosso da Roberta Bonini nei confronti di Atac. - Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti termine fino al 31 marzo 2020 per il deposito di note conclusionali e fino al 15 aprile 2020 per il deposito di eventuali repliche. Il 26.05.2020 mi è stata notificata via pec l'ordinanza del 29.04.2020 con la quale il Giudice, dott.ssa Colla, ha condannato ATAC per condotta discriminatoria a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al Sig. Di Francesco (Euro 1.000,00) e al pagamento delle spese processuali (Euro 2.500,00), mentre ha rigettato la richiesta di far pubblicare il provvedimento di condanna su un giornale a spese di ATAC. Atac non ha impugnato l'ordinanza e nel mese di luglio 2020 ha versato tutte le somme al Sig. Di Francesco, sia quelle liquidate dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale sia quelle liquidate a titolo di spese legali.

TRIBUNALE DI LATINA

Procedimento civile Edward von Freymann e Giuseppe Di Lelio contro Comune di Sperlonga e Poste Italiane s.r.l. - Tribunale di Latina -.R.G. 6033/2018 - Giudice dott. Roberto Galasso - Ordinanza di condanna del 05.03.2021.

Agli inizi di novembre 2018 i ricorrenti hanno iscritto a ruolo presso il Tribunale di Latina una causa civile per condotta discriminatoria nei confronti del Comune di Sperlonga e di Poste Italiane a causa della presenza delle barriere architettoniche che rendono inaccessibile l'unico ufficio postale presente a Sperlonga . Nel ricorso si chiede al Tribunale di condannare l'ente comunale e Poste Italiane per condotta discriminatoria e, nel contempo, di ordinare al Comune e alle Poste di adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, ogni provvedimento utile al fine di rendere i luoghi dove sono ubicati gli uffici postali accessibili, oltre al risarcimento di danni. Alla prima udienza del 02.05.2019 eravamo presenti io (nonché i ricorrenti personalmente) e gli avvocati di controparte ossia del Comune di Sperlonga e di Poste Italiane. Ci siamo richiamati ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste istruttorie in essi formulate. Io mi sono opposto alle eccezioni preliminari svolte dal comune di Sperlonga e ho prodotto l'ordinanza

emessa alla prima udienza dal Giudice Lodolini (RG 6017/2018) con la quale le stesse eccezioni formulate dal comune di Sperlonga (causa relativa alla inaccessibilità delle spiagge) erano state tutte rigettate in quanto infondate. Il Giudice, dott. Pietricola, ha ritenuto di rimettere la decisione sulla possibile riunione dei procedimenti al presidente di Sezione. Il 17.05.2019 mi è stato notificato via pec il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale ha assegnato questo fascicolo al Giudice Galasso il quale all'udienza del 21.05.2019 dovrà valutare se riunirlo agli altri due pendenti contro il Comune di Sperlonga. All'udienza del 21.05.2019 il Giudice dott. Galasso NON ha disposto la riunione dei procedimenti; sicché il fascicolo è tornato al Giudice dott. Pietricola il quale ha fissato l'udienza di trattazione al 03.10.2019. All'udienza del 03.10.2019 eravamo presenti io, entrambi i ricorrenti di persona, e gli avvocati di controparte. Il Giudice dott. Pietricola ha subito detto che il collega, dott. Galasso, ha sbagliato a rimandargli indietro il fascicolo, lo doveva trattenere per sé. Infatti, ci ha detto, le tabelle predisposte dal Presidente del Tribunale di Latina hanno stabilito che nel caso in cui il Presidente ritenga esservi un *fumus* e rimette i procedimenti a un giudice per la riunione, se quest'ultimo ritiene non esservi i presupposti per la riunione, deve comunque trattenere la causa davanti a sé per il prosieguo. Solo qualora sia il Presidente del Tribunale a non ritenere esistente il *fumus* e quindi a rispedire indietro il fascicolo al Giudice che ha sollevato il dubbio sulla possibile esistenza dei presupposti per la riunione si procede diversamente e il giudice (in questo caso Pietricola) rimane investito della causa. Ergo il dott. Pietricola ha rimesso con ordinanza il fascicolo al Presidente di sezione per i provvedimenti del caso. Il 14.11.2019 mi è stato notificato via pec che il procedimento è stato assegnato al Giudice Roberto Galasso il quale ha fissato la prossima udienza (che poi di fatto sarebbe la prima) al 14.05.2020. All'udienza del 14.05.2020 il Giudice si è riservato sulle richieste delle parti. Il 21.05.2020 mi veniva comunicato via pec lo scioglimento della riserva: il Giudice Galasso ha nominato una CTU per verificare lo stato dei luoghi e ha rinviato al 08.09.2020 ore 11,45 per il conferimento dell'incarico al CTU Architetto Laura Tibaldi. All'udienza del 08.09.2020 il CTU prestava giuramento e prendeva contezza dei quesiti. La causa veniva rinviata al 16.02.2021 per

esame della CTU. All'udienza del 16.02.2021 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Il 5 marzo 2021 il Tribunale di Latina mi notifica l'ordinanza: il Giudice ha condannato il Comune di Sperlonga per condotta discriminatoria e gli ha ordinato di compiere entro sei mesi le opere indicate dal CTU nella perizia al fine di rendere Piazza Fontana e il Belvedere accessibili anche alle persone con disabilità motoria. Ha condannato il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese legali, nonché al rimborso delle spese vive (CTU e marca da bollo per iscrivere causa a ruolo) e ha posto a suo carico in via definitiva le spese di CTU. Infine il Comune di Sperlonga è stato condannato a pubblicare a sue spese l'ordinanza di condanna su Il Corriere della Sera.

TRIBUNALE DI CASSINO

Procedimento civile Santa Anna Vela contro Rete Ferroviaria Italiana-Tribunale di Cassino - Giudice dott.ssa Daniela Trotta - R.G. 2684/2019 - La ricorrente è deceduta in corso di causa. Barriere architettoniche rimosse Giudizio estinto.

La Sig.ra Vela - persona con disabilità costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolta all'Associazione Luca Coscioni a causa della mancata accessibilità della stazione ferroviaria di Latina (mancanza di ascensori e servoscala che non consentono a chi si muove in carrozzina di raggiungere i binari nn. 2 e 3). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato in data 15 luglio 2019 presso il Tribunale di Cassino. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni R.F.I. per condotta discriminatoria nei confronti della Sig.ra Vela, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, ad installare due ascensori presso la stazione ferroviaria di Latina in modo da consentire alle persone con disabilità motoria di raggiungere i binari e prendere il treno. La causa è stata assegnata al Giudice - dott.ssa Daniela Trotta - e la prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il 04.02.2020 ore 9,30. All'udienza di oggi mi ha sostituito la collega Giovanna De Santis (io ero impegnato al TAR). La Dott.ssa Trotta, nel contemperare la delicatezza del tema trattato con la disponibilità manifestata da R.F.I.

S.p.A., ha deciso di convertire il rito e di richiedere la presenza, per la prossima udienza, dell'amministratore delegato della società (o di un alto funzionario delegato) affinché quest'ultimo possa assumersi formalmente l'impegno a provvedere secondo le richieste di parte ricorrente. Ha quindi fissato udienza per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. al 28.05.2020, ore 13,00 con ogni riserva all'esito. L'udienza è stata poi rinviata - causa Covid-19 - al 13.10.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori. L'udienza del 13.10.2020 è stata rinviata dal Giudice al 09.02.2021 al fine di sentire il responsabile di RFI sullo stato di avanzamento dei lavori all'interno della stazione di Latina e per valutare eventuali possibilità di accordi conciliativi. All'udienza del 09.02.2021 l'architetto Di Muccio responsabile per RFI per le stazioni del Lazio ha depositato una relazione sullo stato dei lavori: ha confermato che i marciapiedi della stazione di Latina sono stati messi a norma a maggio 2020 e che il sottopassaggio sarà messo in funzione con tutti gli ascensori entro fine giugno 2021 (quindi, con l'installazione degli ascensori, tutti i binari della stazione saranno finalmente accessibili).La causa è stata rinviata al 28 settembre 2021 per verificare se effettivamente gli ascensori sono stati installati e per la conseguente conciliazione. All'udienza del 28 settembre 2021 RFI ci ha comunicato di aver installato gli ascensori in stazione e di aver quindi rimosso le barriere architettoniche. Per la parte ricorrente ho quindi rinunciato alla parte della domanda con la quale chiedevo al Tribunale di ordinare a RFI di fare i lavori, e ho dichiarato di voler andare avanti sulla richiesta di risarcimento danni, dopodiché il Giudice ha revocato l'ordinanza con la quale era stato disposto il mutamento del rito e ha ammesso interrogatorio formale della ricorrente rinviando all'udienza del 17 marzo 2022 ore 11 per il suo espletamento. Il 25.01.2022 mi ha chiamato il Sig. Conte per dirmi che la madre è deceduta. Ho avvertito di quanto accaduto il Collega che difende RFI e gli ho detto che a questo punto era meglio non presentarsi in udienza e fare il 309 c.p.c. Abbiamo deciso quindi di non presentarci né all'udienza del 17.03.2022 né a quella successiva del 20.05.2022, sicché il Giudice ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro il Comune di Roma (Tribunale di Roma) - Ordinanza di condanna del 05.03.2012.

Il Tribunale di Roma, Giudice dott. Giuseppe Cricenti, con sentenza n. 4929 emessa il 05/03/12, in accoglimento del ricorso promosso dall'Associazione Luca Coscioni, ha condannato il Comune di Roma a rendere accessibili alle persone con disabilità i marciapiedi corrispondenti alle fermate degli autobus ubicate in Via Cernaia, Passeggiata di Ripetta, Piazza Fiume, Via Veneto e via dei Cerchi; nonché a risarcire il danno non patrimoniale cagionato a Gustavo Fraticelli (Euro 5mila) e a pagare le spese di lite (Euro 2.500,00). I marciapiedi indicati nella sentenza sono stati tutti messi a norma nel giro di 8 mesi.

T.A.R. LAZIO

Procedimento Associazione Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro Roma Capitale (Tribunale Amministrativo di Roma)

Poiché Roma Capitale, sebbene condannata, ritardava a risarcire il danno cagionato a Gustavo Fraticelli e a pagare le spese legali, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Il comune di Roma si è costituito in giudizio chiedendo ulteriore tempo per pagare. Dopo due rinvii, finalmente il T.A.R. all'udienza del 18 dicembre 2013 ha accolto la nostra domanda e ha condannato Roma Capitale a risarcire il danno e a pagare tutte le spese legali (anche quelle del procedimento amministrativo) entro il 17 febbraio 2014, il che è puntualmente avvenuto.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Associazione Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Tribunale di Roma)

Il 18 aprile 2013 l'Associazione Luca Coscioni, ha presentato un ricorso per condotta discriminatoria nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane a causa della presenza delle barriere architettoniche sul binario n. 12 della

stazione di Roma-Ostiense. La prima udienza si è tenuta lo scorso 26 settembre 2013. La causa è stata rinviata al 27 novembre 2013 per eventuale conciliazione. All'udienza del 27 novembre RFI ha detto di essere disposta alla conciliazione, impegnandosi a costruire un ascensore sul binario 12 entro fine settembre 2014. La causa è stata rinviata al 18 dicembre 2013 per verificare se ci sono i margini per trovare un accordo tra le parti. All'udienza del 18 dicembre 2013 RFI si è impegnata a costruire l'ascensore entro fine ottobre 2014 e a versare una somma di Euro 2.100,00 all'Associazione Coscioni quale contributo per le sue lotte sul fronte della disabilità. La causa si è quindi estinta in quanto Rete Ferroviaria Italiana ha finalmente realizzato l'ascensore sul binario n. 12 della stazione Ostiense, rendendolo così accessibile anche ai disabili, e ha versato la somma di duemila euro all'Associazione.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento Associazione Coscioni (Laura Raffaeli) contro titolare/gestore di un Supermercato Conad (Tribunale di Roma)

L'associazione Luca Coscioni ha depositato un ricorso per condotta discriminatoria contro il titolare di un supermercato romano per condotta discriminatoria nei confronti di una persona con disabilità sensoriale alla quale non è stato consentito di accedere con il proprio cane-guida all'interno del locale commerciale. L'udienza si è tenuta il 19 settembre 2013. La causa si è chiusa con una transazione con la quale il titolare del supermercato ha chiesto scusa alla persona con disabilità da noi assistita, garantendo che in futuro la signora potrà entrare quando vuole con il proprio cane-guida all'interno dell'esercizio commerciale, proprio come prevede la legge. Il titolare del supermercato inoltre si è in parte fatto carico delle spese legali rilasciando un assegno di circa 400 euro in favore dell'Associazione Coscioni.

TRIBUNALE DI ANCONA

Procedimento Lucia Giatti contro Poste Italiane S.p.A. (Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi) - R.G. 1196/2012 - Ordinanza di condanna del 08.05.2013.

L'ufficio postale di San Paolo di Jesi (AN) è dotato di un servoscala (per persone costrette a muoversi sulla sedia a rotelle) che però è fuori uso da moltissimi anni e nessuno si decide a rimmetterlo in funzione, con la conseguenza che le persone disabili non possono recarsi alle poste per effettuare pagamenti, raccomandate, prelievi etc.. Anche in questo caso l'associazione Coscioni ha predisposto il relativo ricorso contro Poste Italiane s.p.a. per condotta discriminatoria chiedendo al Tribunale la rimozione della barriera architettonica e il risarcimento dei danni lamentati dalla disabile. Il Tribunale di Jesi - con ordinanza del 28 maggio 2013 - ha condannato Poste Italiane a mettere a norma il servoscala entro sei mesi (il che è puntualmente avvenuto), condannando inoltre la società a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla disabile Lucia Giatti (Euro 3mila) e al pagamento delle spese di lite (Euro 1.800,00).

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento Associazione Luca Coscioni (Laura Fois) contro Roma Capitale (Tribunale di Roma) - R.G. 11816/2014 - Ordinanza di condanna del 21.07.2014.

L'associazione Coscioni ha citato in giudizio Roma Capitale poiché un istituto scolastico romano di scuola media superiore non ha accettato l'iscrizione di un alunno disabile a causa dell'esistenza delle barriere architettoniche. L'udienza si è svolta il 16 luglio 2014 presso il Tribunale civile di Roma, dopodiché il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, in data 21 luglio 2014, ha emesso l'ordinanza con la quale ha totalmente accolto il nostro ricorso. In particolare il Tribunale di Roma ha condannato Roma Capitale a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (euro 7.000,00) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di urgenti misure organizzative atte a rimuovere tutte le barriere architettoniche presenti all'interno dell'istituto scolastico in questione.

Roma Capitale ha poi messo a norma la scuola in questione rimuovendo le barriere architettoniche così come stabilito dal Tribunale.

T.A.R. LAZIO

Procedimento Associazione Coscioni (Laura Fois) contro Roma Capitale (T.A.R. LAZIO)

Poiché Roma Capitale, sebbene condannata, non ha ancora risarcito il danno (7mila euro) cagionato al figlio della Sig.ra Fois il quale, come abbiamo visto sopra, non ha potuto iscriversi presso la scuola media vicino casa perché completamente inaccessibile alle persone disabili, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) chiedendo ai giudici amministrativi di nominare un *commissario ad acta* nel caso in cui il Comune di Roma dovesse continuare a non versare la somma dovuta. L'udienza è stata fissata per il prossimo 21 ottobre. Nel corso della predetta udienza il TAR ha trattenuto la causa a sentenza ed ha accolto la nostra domanda condannando Roma Capitale a risarcire il danno al ragazzo disabile e a pagare tutte le spese legali.

TRIBUNALE DI VICENZA

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro AIM Mobilità s.r.l. e Società Vicentina Trasporti s.r.l. (autobus inaccessibili) - RG 964/16 Tribunale di Vicenza - Ordinanza di condanna del 13.09.2017.

Su impulso di Rosalba Trivellin e dei compagni di Vicenza, l'associazione Luca Coscioni ha citato in giudizio le due società che gestiscono il trasporto pubblico locale di Vicenza in quanto gli autobus non sono accessibili posto che gli stessi sono sprovvisti delle pedane per la sedia a ruote. In questo giudizio l'Associazione Coscioni ha chiesto al Tribunale di ordinare alle società di trasporto di mettere a norma gli autobus previa eliminazione delle barriere architettoniche, nonché un risarcimento del danno pari a 25mila euro. La prima udienza si è svolta lo scorso 13 maggio 2016 e la causa è stata rinviata al 14 ottobre 2016 autorizzandoci ad estendere la domanda e a citare in giudizio anche la Società Vicentina Trasporti s.r.l. stante il fatto che dallo scorso 1 marzo quest'ultima ha acquistato il relativo ramo d'azienda dalla Aim Mobilità s.r.l. All'udienza del 14 ottobre 2016 la causa è

stata rinviata al 16 marzo 2017 al fine di sentire i testimoni che le parti hanno indicato nei rispettivi scritti difensivi. In data 13.09.2017 il Tribunale di Vicenza, a scioglimento della riserva, ha emesso l'ordinanza con la quale ha accolto il nostro ricorso ordinando alla società di trasporto di mettere a norma gli autobus secondo un Piano graduale di abbattimento delle barriere architettoniche. In ottemperanza a questo provvedimento, la società di trasporto nel tempo ha dotato un numero sempre maggiore di autobus di pedane. La società di trasporto è stata anche condannata a risarcire il danno non patrimoniale cagionato all'Associazione Luca Coscioni.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile promosso da Luca Zanotti, Mattia Tozzi e Associazione Luca Coscioni contro Roma Capitale e ATAC S.p.A.- Ordinanza di condanna del 07.09.2017.

Luca Z. e Mattia T. - persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a ruote - si sono rivolti all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso la stazione "Subaugusta" e a causa della inesistenza degli ascensori e dei servoscala presso la stazione "Flaminio" della metropolitana di Roma. A Subaugusta infatti gli impianti infatti non risultano funzionanti in quanto spesso vengono disattivati a causa della cronica carenza di personale, mentre alla stazione Flaminio gli impianti di traslazione per i disabili carrozzati sono del tutto inesistenti (pare che li stiano installando in queste settimane). Trovandoci di fronte ad un palese caso di discriminazione collettiva, l'Associazione Luca Coscioni ha deciso di costituirsi in giudizio, al fianco di Luca e Mattia, per chiedere la condanna di Atac S.p.A. e di Roma Capitale per condotta discriminatoria nei confronti delle persone disabili, con ciò obbligandole al relativo risarcimento dei danni in favore di Luca, Mattia e della stessa ALC, nonché, per quanto riguarda ATAC S.p.A., a predisporre tutte le misure organizzative al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione ubicati presso la stazione *Subaugusta* e, per quanto riguarda Roma Capitale, a realizzare in tempi

brevi gli ascensori e i servoscala all'interno della stazione *Flaminio* in modo da renderla finalmente accessibile anche a chi soffre di disabilità motorie.

Lo scorso 15 dicembre 2016 abbiamo sentito i testimoni e la causa è stata rinviata al 13 luglio 2017 per discussione (deposito memorie) e decisione. Il 13 luglio la causa è stata trattenuta in decisione, dopodiché, con ordinanza del 7 settembre 2017, pubblicata il 2 ottobre 2017, il Tribunale ha accolto il nostro ricorso condannando Roma Capitale e ATAC per condotta discriminatoria, per cui Roma Capitale dovrà, entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza, mettere a norma le fermate Flaminio e Piazza di Spagna e dovrà inoltre risarcire il danno non patrimoniale subito da Zanotti e Tozzi (mille euro ciascuno), mentre ATAC dovrà, sempre entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza, predisporre la piena funzionalità dei presidi presenti presso la fermata Subaugusta garantendo la presenza in tempi congrui rispetto all'eventuale chiamata di personale specializzato per il funzionamento dei macchinari, oltre a risarcire il danno non patrimoniale subito da Zanotti e Tozzi (4mila euro ciascuno). Entrambe le parti sono state condannate in solido a pubblicare il presente provvedimento sul quotidiano *La Repubblica* e pagare 3mila euro di spese legali (oltre accessori). L'ordinanza non ha riconosciuto il danno non patrimoniale richiesto dall'Associazione Luca Coscioni: su questo secondo il giudice, dott.ssa Velletti, l'associazione non è legittimata attiva in proprio, può solo chiedere la rimozione delle barriere architettoniche e la cessazione della condotta discriminatoria, ma non il risarcimento del danno non patrimoniale.

TRIBUNALE DI ROMA

1) Procedimento civile Dario D. contro ATAC S.p.A.- RG 51830/15 - Tribunale di Roma - Ordinanza di condanna del 02.02.2018.

Dario D. - persona disabile costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolto all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso le stazioni "Policlinico" e "*Furio Camillo*" della metropolitana di Roma. I predetti impianti infatti non risultano funzionanti in quanto vengono disattivati a causa della cronica carenza di personale. Con la nostra assistenza legale Dario D. ha quindi

deciso di fare causa ad ATAC S.p.A. (ossia al gestore degli impianti di traslazione ubicati presso le fermate della metropolitana). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato lo scorso 31 luglio presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni nuovamente ATAC S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti di un ragazzo con disabilità, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione presso la stazione *Furio Camillo*. La scorso 21 gennaio abbiamo sentito i testimoni e la causa è stata rinviata al 21 settembre 2017 per discussione (deposito memorie) e decisione, dopodiché il Giudice l'ha trattenuta in decisione. Con ordinanza del 02.02.2018 il Tribunale di Roma ha totalmente accolto il nostro ricorso. In particolare il Tribunale di Roma ha condannato ATAC a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (euro 1.000,00) e a pagare le spese legali (circa 2.500 euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di misure organizzative atte a garantire il funzionamento degli ascensori e dei servoscala nelle stazioni della metropolitana.

TRIBUNALE DI ROMA

Procedimento civile Roberta Bonini contro ATAC S.p.A.- RG 65954/17 - Tribunale di Roma - Ordinanza di condanna del 26.11.2019.

Emiliano F. - minorenne, figlio di Roberta Bonini e persona disabile costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolto all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso la fermata della Metro B "Eur Fermi" della metropolitana di Roma. Con la nostra assistenza legale Dario D. ha quindi deciso di fare causa ad ATAC S.p.A. Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato in data 10 ottobre 2017 presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che

il Tribunale condanni nuovamente ATAC S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti di un ragazzo disabile, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione ubicati presso le stazioni della metropolitana. In data 26.11.2019 è stata pubblicata l'ordinanza di condanna per condotta discriminatoria nei confronti di ATAC: l'azienda di trasporto dovrà versare al figlio di Roberta Bonini Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento e pagare le spese legali a me all'avvocato della terza chiamata in garanzia da ATAC. Inoltre l'azienda di trasporto dovrà pubblicare l'ordinanza di condanna a sue spese su uno dei quotidiani più diffusi sul territorio.

TRIBUNALE DI SAVONA

di Procedimento Salvatore FURFARO contro Comune Spotorno (SV) - Inaccessibilità edificio comunale - R.G. 1849/2014 - Giudice dott.ssa Daniela Mele - Ordinanza del 10.01.2017 - Difetto di giurisdizione.

Salvatore Furfaro, persona con disabilità, ha diffidato il Comune di Spotorno (SV), tramite l'Associazione Luca Coscioni, a eliminare le barriere architettoniche che non gli consentono di raggiungere i piani superiori dell'edificio comunale (tra l'altro lui lavora proprio lì e per questo motivo lo hanno spostato presso un'altra sede). Il comune di Spotorno ha risposto alla nostra diffida sostanzialmente sostenendo che l'edificio è sottoposto a vincolo ambientale e quindi non può tollerare l'installazione di ausili per le persone disabili. Il Sig. Furfaro, assistito STRAGIUDIZIALMENTE dall'Associazione, ha presentato ricorso sulla base della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") con un avvocato di sua fiducia, con ciò denunciando il comportamento discriminatorio dell'ente comunale e chiedendo al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione ad eliminare le barriere architettoniche, oltre al risarcimento del danno. La prima udienza si è svolta il 18 luglio presso il Tribunale di Savona, dopodiché la causa è stata rinviata al 4/12/2015 per le conclusioni. Dopodiché la causa è stata rinviata d'ufficio al 04.11.2016 ed infine al 07.12.2016 allorquando il

Tribunale di Savona ha emesso inopinatamente l'ordinanza del 10.01.2017 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione (secondo il Tribunale - trattandosi di interventi su edifici pubblici - la giurisdizione spetterebbe al Tribunale amministrativo), con ciò disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Sig. Furfaro ha deciso di non impugnare l'ordinanza, sebbene il nostro consiglio fosse stato quello di fare ricorso in appello stante l'assoluta infondatezza ed illegittimità del predetto provvedimento.

**** * * * * *

DIFFIDE STRAGIUDIZIALI INVIATE **DALL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI**

Antonella Mazzulla (disabile carrozzata) contro C.A.T. Tivoli s.r.l. e Comune di Tivoli.

La Sig.ra Mazzulla si è messa in contatto con la nostra associazione perché intende fare ricorso contro il Comune di Tivoli e l'azienda di trasporto locale (la C.A.T. Tivoli s.r.l.) in quanto gli autobus non hanno le pedane per la sedia a ruote dei disabili, il che la costringe a spostarsi con grande fatica e a percorrere anche sei chilometri al giorno con il marito settantenne che le spinge la carrozzina. A seguito di una nostra diffida stragiudiziale, l'azienda di trasporto locale ha messo a disposizione della persona con disabilità un pulmino dotato di pedana che va a prenderla tutte le mattine a casa e la porta a fare la terapia. Non solo, ma da lunedì 10 febbraio 2014 la C.A.T. Tivoli s.r.l. ha messo finalmente in circolazione a Tivoli e dintorni un autobus di linea dotato di pedana e quindi accessibile ai disabili.

Pietro (disabile motorio) contro CONI S.p.A. (diffida del 2017)

Durante il periodo estivo Laura F., madre di Pietro, persona con disabilità che si sposta con la sedia a ruote, si è rivolta all'Associazione Luca Coscioni in quanto non riusciva a trovare una struttura sportiva con piscina accessibile per il figlio. Il caso più clamoroso è quello della piscina del Foro Italico di proprietà del CONI (e gestita dalla Federazione Italiana Nuoto): sebbene si tratti di un impianto sportivo ristrutturato nel 2009 per i mondiali di nuoto, i disabili non possono accedere al suo interno. L'Associazione Luca Coscioni ha quindi diffidato il CONI a garantire l'accessibilità alla struttura sportiva anche alle persone con disabilità. A seguito di questa nostra diffida, il CONI ha messo a disposizione di Pietro la struttura del Circolo del Tennis dove anche chi ha una ridotta o impedita capacità motoria può accedere e frequentare la piscina.

Mauro Bacchiocchi e Comitato della Roma-Lido contro Regione Lazio e ATAC per la inaccessibilità dei treni della tratta Roma-Lido.

Finalmente, per la prima volta, il 24 luglio 2018 Mauro, ragazzo con disabilità motoria ha potuto testare, alla presenza di tutta la dirigenza ATAC, la prima rampa (omologata) per disabili sui treni che percorrono la tratta Roma-Lido. Dopo il successo di questo primo importante test, ATAC ha assicurato che entro due mesi saranno pronte 40 rampe per disabili che verranno messe a disposizione di tutte le persone con disabilità che viaggeranno sulla Roma-Lido. Grazie a queste rampe verrà eliminato il dislivello tra la banchina della stazione e il vagone del treno (dislivello che fino a ieri impediva alle persone in carrozzina di salire autonomamente sul treno). Questo successo è frutto di anni di lotta del Comitato della Roma-Lido (lo stesso Comitato che ci sta dando una mano nel procedimento civile da noi promosso contro Roma Capitale per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul cavalcavia di Ostia Antica) e, più in piccolo, anche della nostra Associazione visto che da ormai quasi un anno - anche negli incontri avuto con i dirigenti ATAC - avevamo posto il problema della inaccessibilità proprio della Roma-Lido facendo presente che se non si fosse posto rimedio al dislivello tra la banchina e i vagoni del treno saremmo stati costretti a citare in giudizio la Regione Lazio (proprietaria di quella tratta) e ATAC (gestore) per condotta discriminatoria.

Giuseppe D. (disabile motorio) contro Banca Monte Paschi di Siena filiale di Sperlonga

Giuseppe, ragazzo con disabilità motoria, si è messo in contatto con la nostra associazione perché intende fare ricorso contro il Monte dei Paschi di Siena in quanto l'agenzia/filiale di Sperlonga non è accessibile a chi si muove sulla sedia a ruota a causa della presenza di uno scalino all'ingresso. A seguito di una nostra diffida stragiudiziale, la Banca Monte dei Paschi di Siena mi ha contattato dalla sede centrale (Siena) e mi ha assicurato che hanno già individuato gli interventi che occorre realizzare per rimuovere la barriera architettonica, hanno già dato incarico ad una ditta e chiesto l'autorizzazione al Comune di Sperlonga. Nel giro di un paio di mesi, la filiale di Sperlonga diventerà finalmente accessibile anche alle persone con disabilità.

Filippo V. (disabile motorio) contro Comune di Bassano Romano (Viterbo)

Filippo V., persona con disabilità motoria, si è messo in contatto con la nostra associazione perché intende diffidare il Comune di Bassano Romano in quanto la strada che conduce alla sua abitazione è completamente dissestata e quindi impraticabile per chi si sposta sulla sedia a ruote. Nel mese di agosto 2019 abbiamo inviato al Comune una diffida nella quale abbiamo chiesto interventi urgenti volti a eliminare le buche e gli avvallamenti presenti in quel tratto di strada. A fine settembre 2020 il

Comune di Bassano Romano ha cominciato i lavori di rifacimento del manto stradale.

Associazione Luca Coscioni c/ Comune di Pigra

Sulla base di una segnalazione pervenuta alla nostra Associazione, in data 10.08.2020 abbiamo inviato una diffida al Comune di Pigra (CO) nella quale abbiamo chiesto all'ente pubblico di compiere tutte le opere necessarie al fine di rendere finalmente accessibile la funivia di Pigra anche alle persone con disabilità motoria. In data 26.08.2020 il Comune di Pigra riscontra la nostra diffida impegnandosi ad iniziare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nel mese di ottobre 2020.

Associazione Luca Coscioni c/ ITALO

In data 11.04.2020 l'Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida a ITALO chiedendo all'azienda di trasporto ferroviario di rendere accessibili anche alle persone con disabilità sensoriali le procedure online di acquisto dei biglietti. Ad oggi la predetta diffida è rimasta priva di riscontro.

Associazione Luca Coscioni c/ INPS

In data 01.04.2020 l'Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida all'INPS chiedendo all'Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza di rendere accessibili anche alle persone con disabilità sensoriali il modulo online per chiedere il bonus di Euro 600,00 previsto dal Decreto "Cura Italia". Ad oggi questa diffida è rimasta priva di riscontro.

Associazione Luca Coscioni c/ Agenzia delle Entrate

In data 03.07.2020 l'Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida all'Agenzia delle Entrate nella quale si chiede di rendere accessibile la APP IO necessaria a chiedere lo sconto e la detrazione previsti dal c.d. "Bonus Vacanze" anche alle persone con disabilità sensoriali. Con lettera del 21 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate si è impegnata a rendere fruibile la APP IO anche alle persone con disabilità sensoriale, il che è puntualmente avvenuto qualche settimana più tardi.

Associazione Luca Coscioni c/ Ministero della Giustizia

In data 02.04.2020 l'Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida al Ministero della Giustizia nella quale si chiede di rendere accessibile e fruibile anche alle persone con disabilità sensoriale il Decreto-Legge n. 23/2020. Con PEC del 08 aprile 2020 il Ministero della Giustizia ha dato pieno riscontro alla nostra diffida pubblicando il predetto provvedimento legislativo sul sito della Gazzetta Ufficiale in formato accessibile anche alle persone con disabilità sensoriale.

Associazione Luca Coscioni c/ Comune La Maddalena

In data 29.05.2020 l'Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida al Comune di La Maddalena nella quale si chiede di rendere accessibili alcuni tratti delle spiagge e del mare mediante l'installazione di pedane, percorsi

perpendicolari e sedie job. Ad oggi questa diffida è rimasta priva di riscontro. Inoltre l'Associazione Luca Coscioni ha inviato nel biennio 2019-2020 **quattro** diffide ad altrettanti amministratori di condominio nelle quali si chiede di rendere accessibili gli edifici comunali. Queste diffide sono state inviate dietro esplicita richiesta di alcune persone con disabilità che si sono rivolte alla nostra Associazione.

Associazione Luca Coscioni c/ Comune di Sperlonga

In data 03.05.2021 l'Associazione Luca Coscioni e Edward von Freymann hanno inviato una diffida al Comune di Sperlonga in quanto la pista ciclabile che unisce il porto di Sperlonga alla Grotta di Tiberio a un certo punto si interrompe e non è più accessibile alle persone con disabilità motoria.

Associazione Luca Coscioni c/ Rete Ferroviaria Italiana

Il 10 aprile 2022 l'Associazione Luca Coscioni invia una diffida a Rete Ferroviaria Italiana lamentando la inaccessibilità dei binari nn. 2 e 3 della Stazione ferroviaria di Torino Porta Susa a causa del mancato funzionamento degli ascensori. Il successivo 26 aprile R.F.I. riscontra la nostra diffida confermandoci di aver risolto il problema.

Associazione Luca Coscioni c/ Ministero dei Beni Culturali

In data 15.04.2022 l'Associazione Luca Coscioni e Dario Ricciardi hanno inviato una diffida al Ministero dei Beni Culturali nella quale si chiede di rendere accessibile e fruibile anche alle persone con disabilità motoria la Piscina Mirabilis sita all'interno del Parco Archeologico dei Campi Flegrei (attualmente questo monumento non risulta accessibile a causa del mancato funzionamento del servoscala sebbene presente). Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dott. Fabio Pagano, ci ha risposto fissandoci un appuntamento sul posto. In data 24.06.2022 io e la famiglia Ricciardi incontriamo il dott. Pagano a Bacoli, all'interno del castello aragonese. Il Direttore si è impegnato ad approvare nei prossimi mesi il PEBA dei campi flegrei (chiedendo a noi dell'associazione luca coscioni di far parte del tavolo di confronto) e ci ha assicurato che entro la prima metà del 2023 la Piscina Mirabilis sarà resa accessibile (il servoscala, infatti, è troppo vetusto, non è mai stato sottoposto a manutenzione e va tolto).

Associazione Luca Coscioni c/ Hausmann Trident s.r.l. e Hausmann Kron s.r.l.

In data 28.06.2022 l'Associazione Luca Coscioni e Edward von Freymann hanno inviato una diffida alle due società Hausmann che gestiscono due esercizi commerciali nel centro di Roma (il primo in via del Babuino, il secondo in Via Condotti) a causa delle barriere architettoniche che non consentono alle persone con disabilità motoria di accedervi. Le due società ci hanno risposto in data 12.07.2022 tramite il loro avvocato sostenendo che i due negozi in questione si trovano all'interno di edifici di pregio storico-architettonico e che quindi gli stessi non sono sottoposti alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Associazione Luca Coscioni c/ Aeroporti di Roma S.p.a.

In data 01.07.2022 l'Associazione Luca Coscioni e Edward von Freymann hanno inviato una diffida alla società Aeroporti di Roma S.p.a. e alla società Aviapartner Handling s.p.a. segnalando la inaccessibilità del desk assistenza passeggeri sito all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino. Il Desk in questione infatti risulta posizionato troppo in alto e quindi il suo schermo non è accessibile dalle persone che si muovono in carrozzina. In data 17.10.2022 Aeroporti di Roma S.p.A. mi ha risposto via PEC comunicandomi di aver risolto il problema posizionando più in basso il desk assistenza che quindi ora risulta pienamente accessibile e fruibile anche da chi si sposta con l'ausilio della sedia a ruote.

Associazione Luca Coscioni c/ ATER Provincia di Roma

In data 07.07.2022 l'Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida all'Ater provincia di Roma segnalando il mancato funzionamento da più di un mese di un ascensore ubicato all'interno di uno stabile di loro proprietà. All'interno dell'edificio, precisamente al terzo piano, vive una persona con disabilità motoria e invalida al 100%, che si sposta con l'ausilio della sedia a ruote, la quale non può uscire di casa proprio a causa del mancato funzionamento dell'ascensore.

Associazione Luca Coscioni c/ Fondazione Arena di Verona - Arena di Verona s.r.l. e Friends e Partners s.r.l.

In data 20.07.2022 Stefano Gheller (con l'avv. Laura Parotto) ha inviato una comunicazione a mezzo P.E.C. a Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona e Friends and Partners segnalando che il Sig. Gheller ha acquistato i biglietti per assistere il 26 luglio al concerto di Claudio Baglioni che si terrà all'interno dell'Arena di Verona e che per questo motivo si invitano anticipatamente gli organizzatori ad adottare tutti gli accorgimenti possibili affinché anche le persone sedute in carrozzina riescano a vedere l'artista che si esibisce sul palco come tutti gli altri spettatori.

Associazione Luca Coscioni c/ Condominio Via Bevagna n. 41 di Roma

In data 25.01.2023 Edward von Freymann, persona con disabilità motoria, ha inviato tramite noi una diffida al Condominio in quanto la farmacia presente in Via Bevagna 41 non è accessibile a chi si muove sulla sedia a ruota a causa della presenza di uno scalino in una zona di proprietà condominiale. L'amministratore del Condominio ci ha risposto sostenendo che l'obbligo di rimuovere quella barriera architettonica spetta a Roma Capitale e non al Condominio. Stiamo facendo accertamenti presso il Municipio di riferimento al fine di accertare se la zona dove è ubicato lo scalino è di proprietà condominiale o pubblica.

Associazione Luca Coscioni c/ Live Nation Italia s.r.l.

In data 26.05.2023 Saverio Pellegrino, persona con disabilità che si sposta in carrozzina, scrive una mail all'Associazione Luca Coscioni e, richiamando la sentenza Righetti, chiede il nostro intervento in quanto anche lui è andato a un concerto all'interno dell'Arena di Verona senza riuscire a vedere nulla dal momento che gli spettatori davanti a lui si sono alzati in piedi per tutta la durata dello spettacolo. In data 30.05.2023 inviamo una diffida via pec agli organizzatori del concerto i quali ci rispondono

dichiarando di essere disposti ad offrire a Saverio e alla sua accompagnatrice, a mo' di risarcimento, due biglietti omaggio per un concerto al quale lui vorrebbe partecipare. Saverio mi dice di voler andare al concerto che i Depeche Mode terranno al Forum Assago di Milano il prossimo 30 marzo 2024. Il responsabile di Live Nation Italia s.r.l (società che organizzerà il concerto) accettano la sua proposta e pertanto le parti raggiungono un accordo transattivo in sede stragiudiziale che chiude definitivamente la vertenza.

Associazione Luca Coscioni e DURSO Christian c/ Ufficio Postale di Capri

Nel 2022 Christian Durso si rivolge all'Associazione Luca Coscioni lamentando il fatto che per accedere all'Ufficio postale di Capri occorre attraversare una discesa troppo pendente e ripida, sicuramente non a norma, il cui pavimento è pure sdruciolevole quando piove. Dietro nostro suggerimento e con la nostra assistenza, Christian ha inviato diverse diffide all'ufficio postale e al Difensore civico regionale. Finalmente in data 31.10.2023 Christian mi scrive su whatsapp inviandomi le foto dalla quale si evince che stanno facendo i lavori sullo scivolo/rampa della posta per metterlo a norma e renderlo accessibile in sicurezza anche alle persone con disabilità motoria.

Ritangela RUSSO c/ Fondazione Arena di Verona - Arena di Verona s.r.l. e Friends e Partners s.r.l.

In data 24.10.2023 abbiamo inviato per conto di Ritangela Russo una diffida a mezzo P.E.C. a Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona e Friends and Partners segnalando che la Sig.ra Russo sebbene avesse acquistato i biglietti per assistere il 10 ottobre 2023 al concerto di Ligabue non era riuscita a vedere lo spettacolo in quanto tutti gli spettatori davanti a lei si sono alzati in piedi ostruendole la visuale del palco. Dopo uno scambio di ulteriori pec e telefonate, la società organizzatrice dell'evento ha offerto alla Sig.ra Russo a titolo riparatorio la possibilità di assistere gratuitamente a due eventi/concerti che si svolgeranno all'interno dell'Arena di Verona nella stagione 2024. La Sig.ra Russo ha accettato questa proposta.

Edward von Freymann c/ GRUPPO UNA S.p.a.

Il 23.10.22 diffidiamo per conto di Edward von Freymann il Gruppo UNA s.p.a. titolare dell'Hotel Versilia Lido (Lido di Camaiore (LU)). In data 22.10.2022 infatti Edward ha pernottato nella stanza di questo Hotel scoprendo che il bagno e la doccia non erano accessibili per una persona che si sposta sulla sedia a ruote. In data 17.11.2022 il Gruppo UNA ha fatto un bonifico di 120 euro a Edward a titolo di rimborso spese per la notte trascorsa nel loro Hotel, somma che Edward ha accettato a saldo e stralcio.

Edward von Freymann c/ HOTEL ANTARES

Il 13.11.23 diffidiamo per conto di Edward von Freymann l'Hotel Antares Sport Beauty e Wellness. La notte tra il 10 e l'11 novembre 2023 infatti Edward ha pernottato nella stanza di questo Hotel (in Villafranca di Verona) scoprendo che il bagno e la doccia non erano accessibili per una persona che si sposta sulla sedia a ruote. Dopo una serie di trattative svolte tra le parti, l'Hotel Antares in data 12.01.2024 ha fatto un bonifico a Edward di 300,00 euro a titolo di rimborso spese (comprese quelle legali) per la notte trascorsa nel loro Hotel, somma che Edward ha accettato a saldo e stralcio.

Mauro Bornia e Associazione Luca Coscioni c/ Comune di La Spezia

Il 16.02.26 abbiamo diffidato il Comune di La Spezia ad adottare il PEBA così come disposto dalla legge. In data 14.03.2026 è giunta la seguente risposta da parte del Comune di La Spezia: "*Il procedimento di redazione del P.E.B.A. è stato regolarmente avviato e si trova in fase avanzata di completamento, con previsione di adozione della prima fase entro dicembre 2026*".

Associazione Luca Coscioni c/ AVM e AVTC

Il 15.05.26 abbiamo diffidato la società di trasporto marittimo e terrestre di Venezia a) di cessare immediatamente la condotta discriminatoria tutt'ora in corso modificando le Condizioni Generali di Trasporto in modo da consentire espressamente il servizio di navigazione o di trasporto su autobus anche alle persone con disabilità motoria che si spostano con lo scooter, salvo singole e specifiche limitazioni dovute a giustificati e comprovati motivi di sicurezza o per effettiva impossibilità tecnica/materiale, con obbligo di indicare i motivi specifici del rifiuto; b) di cessare immediatamente la condotta discriminatoria tutt'ora in corso consentendo anche alle persone con disabilità e/o invalidità certificate che non si spostano con l'ausilio della carrozzina, di poter accedere alla tariffa agevolata di Euro 1,50.

Michela M. e Associazione Luca Coscioni c/ società di distribuzione cinematografica - Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità visiva.

In data 08.05.26 abbiamo diffidato le più importanti società di distribuzione cinematografica: a) di cessare immediatamente la condotta discriminatoria tutt'ora in corso attivando e rendendo disponibili i sottotitoli e le audiodescrizioni dei film presenti nelle sale cinematografiche *sull'app MovieReading* o su altre *app* similari, con ciò permettendo anche agli utenti con disabilità sensoriale di godersi lo spettacolo nel miglior modo possibile; b) di pubblicare sui Vostri siti internet e su tutti i Vostri materiali promozionali le informazioni relative all'accessibilità per ogni titolo da Voi distribuito, con l'avvertenza, ovvia e scontata, che le predette informazioni

dovranno essere rese in un formato accessibile e fruibile da tutti, senza discriminazione alcuna; c) di risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla Sig.ra Michela M. a causa della condotta discriminatoria da Ella subito così come descritto in premessa.

Flavia S. e Associazione Luca Coscioni c/ società che gestisce una scuola di formazione specialistica la cui sede però risultava inaccessibile - Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità motoria.

In data 24.02.26 abbiamo diffidato una società che gestisce un istituto di formazione specialistica chiedendo *l'immediata esecuzione delle opere e degli interventi atti a rendere la sede accessibile anche a chi si sposta con l'ausilio della sedia a ruote, in modo da consentire alla Sig.ra Flavia S. la possibilità di iscriversi alla Scuola di Specializzazione al pari di tutti gli altri specializzandi e specializzande.*

Flavia S. e Associazione Luca Coscioni c/ Comune di Valsamoggia - Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità motoria a causa della inaccessibilità della sala consiliare del Municipio di Savigno.

In data 10.03.26 abbiamo diffidato il Comune di Valsamoggia a rendere accessibile la sala consiliare del Municipio di Savigno. In data 25.03.2026 il Comune ci ha risposto comunicandoci di aver risolto tutti i problemi e che da adesso in poi l'accessibilità della sala consiliare è garantita a tutti.

Marta M. e Associazione Luca Coscioni c/ Ministero della Giustizia - Inaccessibilità di alcuni piani del Tribunale di Ancona e del bagno per disabili - Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità motoria.

In data 14.01.26 abbiamo diffidato il Ministero della Giustizia invitandolo *"a verificare scrupolosamente lo stato di accessibilità, dal piano terra, dei piani superiori del Tribunale di Ancona, nonché del bagno per disabili posto al piano terra e, qualora le criticità sopra segnalate dovessero essere riscontrate anche da parte Vostra, alla cessazione immediata del comportamento discriminatorio mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti volti a mettere a norma l'edificio in questione".*In data 22.01.2026 ci risponde il Presidente del Tribunale rassicurandoci sul fatto che tutte le criticità in merito all'accessibilità verranno risolte una volta terminati i lavori di manutenzione dell'edificio che ospita il Tribunale. Stessa risposta ci giunge in data 26.01.2026 dal Ministero della Giustizia.

Edward von Freymann c/ ROMA CAPITALE

In data 06.05.2025 abbiamo diffidato Roma Capitale a eliminare il gradone e/o dislivello esistente tra lo scivolo ubicato presso il marciapiede sito in Via Brevagna n. 68 (luogo in cui abita von Freymann) e il manto stradale,

nonché a eseguire i lavori ritenuti necessari al fine di eliminare le barriere architettoniche presenti in loco che impediscono alle persone con disabilità motoria che si spostano con l'ausilio della sedia a ruote di muoversi su quel tratto di strada in condizioni di autonomia e sicurezza. Dopo una risposta inviataci dal Municipio XV, il problema è stato risolto e gli interventi da noi richiesti sono stati effettuati.

Edward von Freymann c/ Roma Capitale

In data 04.12.2025 abbiamo diffidato Roma Capitale a eliminare le barriere architettoniche presenti nella zona antistante l'ingresso dell'Istituto comprensivo di Via Nitti (pavimentazione dissestata e con forti dislivelli) nonché su un marciapiede presente all'interno del predetto Istituto (marciapiede che presenta un dislivello di 20 cm. e che è privo di uno scivolo) che impediscono alle persone con disabilità motoria che si spostano con l'ausilio della sedia a ruote di muoversi su quel tratto di strada in condizioni di autonomia e sicurezza. Dopo una risposta inviataci dal Municipio XV in data 15.12.2025, il problema è stato risolto e gli interventi da noi richiesti sono stati effettuati.